

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ORIGINALE



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
VITERBOREGIONE
LAZIO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° :

2577

DEL

20 DIC 2019

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. E - PROCUREMENT

OGGETTO: Indizione gara a procedura aperta, con modalità telematica, per affidamento del servizio assicurativo relativo alla copertura RCT-O occorrente alla ASL Viterbo, per la durata di anni 1, più un eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi,

NARDUZZI
GIUSEPPE

L'Estensore

Parere del Direttore Amministrativo :

☒ FAVOREVOLE

Firma

Drssa Maria Luisa Velardi

☐ NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate al presente atto)

Data

20/12/2019

Parere del Direttore Sanitario :

☒ FAVOREVOLE

Firma

Drssa Antonella Proietti

☐ NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate al presente atto)

Data

20/12/2019

Il funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si imposta la spesa :

Visto del Funzionario addetto al controllo di budget :

 ASL VITERBO
 Il Direttore f.f. U.O.C.
 Pianificazione e Programmazione Controllo
 di Gestione, Bilancio e Sistemi Informativi
 Dott.ssa Patrizia Boninsegna

Firma

Data

12.12.19

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005.

Responsabile del procedimento :

Data

5-12-19

Firma

 ASL VITERBO
 U.O.C. E - PROCUREMENT
 R.U.P.
 Dott. Giovanni Firmani

Il Dirigente :

Data

5-9 DIC. 2019

Firma

 ASL VITERBO
 U.O.C. E - PROCUREMENT
 IL DIRETTORE
 Drssa Silvana Di Giovanni

Atto Soggetto al controllo della Corte dei Conti []



Oggetto:	Indizione gara a procedura aperta, con modalità telematica, per affidamento del servizio assicurativo relativo alla copertura RCT-O occorrente alla ASL Viterbo, per la durata di anni 1, più un eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi, per un importo annuo a base d'asta di €. 3.000.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
-----------------	--

IL DIRETTORE U.O.C. E-PROCUREMENT

- VISTO** l'Atto Aziendale adottato con la deliberazione del Direttore Generale n. 804 del 16/05/2018, successivamente modificato con la deliberazione del Direttore Generale n. 2111 del 22/11/2018 e approvato con DCA n. U00501 del 13 dicembre 2018 "Approvazione dell'Atto Aziendale della ASL Viterbo", così come pubblicato sul Supplemento n. 1 del B.U.R.L. Lazio 103 del 20/12/2018;
- RICHIAMATA** la deliberazione n. 520 del 27/03/2018 con la quale veniva aggiudicata una gara a procedura aperta, suddivisa in 5 lotti, per l'affidamento dei servizi assicurativi occorrenti alla ASL Viterbo, a far data dal 31/03/2018;
- VISTO** che 4 lotti avevano la durata contrattuale di 2 anni più 1 di rinnovo, mentre il lotto 5, relativo al servizio assicurativo RCT/O aveva una durata di anni 1 più 1 di rinnovo;
- RICHIAMATA** la deliberazione n. 301 del 28/02/2019 con la quale è stato rinnovato il contratto in essere, relativo alla polizza per la copertura assicurativa RCT/O, per un ulteriore anno, come previsto negli atti di gara, con scadenza fissata per il 31/03/2020;
- TENUTO CONTO** che con nota prot. n. 81811 del 28/10/2019 è stata richiesta, alla Direzione Centrale Acquisti della Regione Lazio, l'autorizzazione per l'espletamento in autonomia di una procedura di gara per l'affidamento del servizio assicurativo relativo alla copertura RCT/O, occorrente alla ASL Viterbo;
- PRESO ATTO** della nota prot. U.0971370 del 29/11/2019 con la quale la Direzione Centrale Acquisti della Regione Lazio ha autorizzato, la ASL Viterbo, all'espletamento in autonomia della gara in oggetto;
- RITENUTO** pertanto, necessario, indire una gara a procedura aperta, con modalità telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio assicurativo relativo alla copertura RCT/O occorrente alla ASL Viterbo, per la durata di anni 1, più un eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi;
- VISTI** gli artt. 58, 60, 77 e 95 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- VISTI** gli atti di gara che, allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale, compreso il capitolato tecnico predisposto dall'U.O.C. Affari Generali e relazioni Esterne;
- RICHIAMATA** la deliberazione n. 167 del 5/2/2019 che approva il regolamento recante "Disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.";
- VISTO** il quadro economico dell'appalto di che trattasi, allegato in copia al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
- VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502 e ss.mm.ii.
- ATTESTATO** che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi

dell'art. 1 della Legge n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4 comma 2, Legge n° 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1 comma 1, Legge n° 241/90, come specificato dalla Legge n° 15/2005;

Nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 6/11/2012, n.190: "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";

PROPONE

Per i motivi esposti nelle premesse che si intendono integralmente richiamati:

- Di indire una gara a procedura aperta e con modalità telematica ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio assicurativo relativo alla copertura RCT/O occorrente alla ASL Viterbo, per la durata di anni 1, più un eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi, per un importo a base d'asta pari ad €. 3.000.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge;
- Di approvare gli atti di gara, che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;
- Di approvare il quadro economico dell'appalto di che trattasi;
- Di prevedere sul Bilancio 2020 la spesa di €. 3.000.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, per il servizio assicurativo relativo alla copertura RCT/O occorrente alla ASL Viterbo più €. 45.000,00 relativi agli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- Di nominare R.U.P. e D.E.C. del presente appalto rispettivamente il Dr. Giovanni Firmani e la Dr.ssa Annunziata Minopoli;
- di dare mandato all'ufficio competente di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge 18 settembre 2009 n. 69.

IL DIRETTORE U.O.C. E PROCUREMENT
Dr.ssa Simona Di Giovanni



IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D.Lgs 502/1992 e ss.mm.ii.
- dall'art. 9 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii.;

Nonché delle funzioni e dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n°T00230 del 28 ottobre 2015 con il quale viene nominato il Direttore Generale della ASL di Viterbo e integrato

con il Decreto n. T00311 del 27 dicembre 2017 approvato con delibera 755 del 10.05.2018 e con il Decreto n. T00242 del 03/10/2019 approvato con delibera n. 2100 del 18/10/2019;

VISTA la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Direttore U.O.C. E. Procurement

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

- Di approvare la proposta così come formulata rendendola dispositivo;
- Di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto.

Il responsabile della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda ai sensi dell'art.32, comma 1 della Legge 69/2009.


**Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa M.L. Velardi**


**Il Direttore Generale
Dott.ssa D. Donetti**


**Il Direttore Sanitario
Dott.ssa A. Proietti**

QUADRO ECONOMICO

GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/O	
BASE D'ASTA	€ 3.000.000,00
IVA	€ 0,00
QUOTA INCENTIVI 1,5% (art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ 45.000,00
TOTALE	€ 3.045.000,00

ASL VITERBO – Azienda Sanitaria Locale di Viterbo
Avviso di gara

Si comunica che è stata indetta una procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, volta all'affidamento della Copertura Assicurativa RCT/O occorrente alla ASL Viterbo, per un periodo di anni 1. Aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 del predetto decreto all'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per un valore complessivo pari ad € 3.000.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. C.I.G..... Le offerte dovranno pervenire entro il ore 12:00, all'indirizzo e con le modalità riportate nel bando e nella documentazione di gara. Tale bando è stato trasmesso per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data [...] ed è consultabile sul sito www.asl.vt.it – Bandi - Avvisi e Gare.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Daniela Donetti

ASL VITERBO
BANDO DI GARA D'APPALTO

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: ASL VITERBO - Azienda Sanitaria Locale di Viterbo; indirizzo postale: Via E. Fermi n. 15, Viterbo - 01100, Paese: Italia (IT), codice NUTS: ITI 41; persona di contatto: U.O.C. E-Procurement - Via E. Fermi 15, Responsabile Unico del Procedimento Dott. Giovanni Firmani, tel. +39 0761 237821, e.mail: giovanni.firmani@asl.vt.it, fax + 39 0761 237837, indirizzo internet principale: www.asl.vt.it; **I.3) Comunicazione.** I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.asl.vt.it; ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: <https://stella.regione.lazio.it/portale/>

I.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale. **I.5) Principali settori di attività:** Salute.

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO II.1) Entità dell'appalto.

II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della Copertura assicurativa RCT/O, occorrente alla ASL Viterbo, per un periodo di anni 1, più eventuale ripetizione dei servizi, fino ad ulteriori 12 mesi o per la minor durata nelle more dell'aggiudicazione di altra gara della Centrale Acquisti o area aggregata o Consip, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Codice Gara **II.1.2) Codice (CPV) principale:** 66510000-8; **II.1.3) Tipo di appalto:** Servizi. **II.1.5) Valore totale stimato al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge:** €. 8.250.000,00 CIG **II.1.6) Informazioni relative ai lotti.** Questo appalto è suddiviso in lotti: no. **II.2.5) Criteri di aggiudicazione:** offerta economicamente più vantaggiosa. **II.2.7) Durata del contratto di appalto:** 12 mesi. Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì. **II.2.10) Informazioni sulle varianti.** Sono autorizzate varianti: no. **II.2.11) Informazioni relative alle opzioni.** Opzioni: sì. **II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea.** L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no;

SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1) Condizioni di partecipazione.

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri: come da disciplinare di gara. **III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto. III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione.** La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no. **III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto:** si rinvia al Capitolato tecnico allegato al Disciplinare di Gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) Descrizione.

IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. **IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP).** L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. **IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:** ore 12:00. **IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:** Italiano. **IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:** 240 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). **IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:** come indicato nel Disciplinare di gara.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: sì. **VI.3) Informazioni complementari:** vedere bando GUUE e documentazione pubblicata sul sito della ASL Viterbo www.asl.vt.it – Bandi – Avvisi e gare. Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Giovanni Firmani. Il Bando di gara è pubblicato con le formalità di cui all'art. 66, comma 7° del D.Lgs. 163/06, come previsto dall'art. 216, comma 11°, del D.Lgs. 50/16; **VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:** TAR del Lazio, indirizzo postale via Flaminia, n. 189, città Roma, codice postale 00196, Paese: Italia (IT), tel. +3906328721. **VI.5) Data di spedizione del Bando GUUE:** [..]/[...]/[...].

Il Direttore Generale Dr.ssa Daniela Donetti



UNIONE EUROPEA

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea

2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo

E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Fax: (352) 29 29 42 670

Info e formulari on-line: <http://simap.eu.int>

BANDO DI GARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO

Denominazione ufficiale: Azienda Unità Sanitaria Locale - Viterbo

Indirizzo postale: Via E. Fermi n. 15

Città: Viterbo

Codice postale: 01100

Paese: Italia

Punti di contatto:

Via E. Fermi n. 15 - Viterbo

.O.C.E.-Procurement

Responsabile Unico del Procedimento

Dr. Giovanni Firmani

Posta elettronica: giovanni.firmani@asl.vt.it

Telefono: 0761.237821 0761.237813

Fax: 0761.237306

Indirizzo(i) internet

Amministrazione aggiudicatrice (URL): <http://www.asl.vt.it/>

Link dove consultare la documentazione di gara ed inviare le offerte <https://stella.regione.lazio.it/portale/>

Profilo di committente (URL):

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

☒ I punti di contatto sopra indicati

☐ Altro: vedi allegato A presente bando

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:

☒ I punti di contatto sopra indicati

☐ Altro: vedi allegato A presente bando

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:

☒ I punti di contatto sopra indicati

☐ Altro: vedi allegato A presente bando

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ

☐ Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

☐ Agenzia/ufficio nazionale o federale

☐ Autorità regionale o locale

☒ Agenzia/ufficio regionale o locale

☐ Organismo di diritto pubblico

☐ Istituzione/agenzia europea o organizzazione

Internazionale

☐ Altro (specificare): _____

☐ Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

☐ Difesa

☐ Ordine pubblico e sicurezza

☐ Ambiente

☐ Affari economici e finanziari

☒ Salute

☐ Abitazioni e assetto territoriale

☐ Protezione sociale

☐ Ricreazione, cultura e religione

☐ Istruzione

☐ Altro (specificare): _____

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici

sì ☐ no ☒

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II.1) DESCRIZIONE

.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice

Procedura aperta, secondo quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la copertura assicurativa della responsabilità Civile Terzi e Prestatori d'Opera, occorrente alla ASL Viterbo, per la durata di anni 1. Importo a base d'asta 3.000.000,00. Codice Gara???????? CIG ??????????

.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi

(Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti)

(a) Lavori ☐	(b) Forniture ☐	(c) Servizi ☒
Esecuzione ☐ Progettazione ed esecuzione ☐ Realizzazione, con qualsiasi mezzo di lavoro, conforme alle descrizioni delle amministrazioni aggiudicatrici ☐	Acquisto ☐ Leasing ☐ Noleggio ☐ Acquisto a riscatto ☐ Misto ☐	Categoria di Servizi: N. 6 <i>(Per le categorie di servizi 1-27, cfr. l'allegato II della direttiva 2004/18/CE)</i>
Luogo o luogo principale dei lavori: _____ Codice NUTS I T I 4 1	Luogo principale di consegna: _____ Codice NUTS I T I 4 1	Luogo principale di esecuzione: <u>Viterbo</u> Codice NUTS I T I 4 1

.1.3) L'avviso riguarda

l'appalto pubblico ☒ l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (SDA) ☐
 l'istituzione di un accordo quadro ☐

.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro (se del caso)

Accordo quadro con diversi operatori ☐ numero 1 o, se del caso, numero massimo 1 partecipanti all'accordo quadro previsto	Accordo quadro con unico operatore ☐
--	---

Durata dell'accordo quadro: periodo in anni: o mesi:

Giustificazione dell'accordo quadro con una durata superiore a quattro anni: _____

Moneta:

Moneta:

frequenza e valore degli appalti da aggiudicare (se possibile): _____

.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti

La gara ha per oggetto il servizio assicurativo RCT/O.

.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)

	Vocabolario principale										Vocabolario supplementare <i>(se pertinente)</i>										
oggetto principale	6	6	5	1	0	0	0	0	8					-						-	
oggetti supplementari														-						-	
														-						-	
														-						-	
			.			.			.			-								-	
			.			.			.			-								-	

.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP) sì ☐ no ☒

.1.8) Divisione in lotti sì ☐ no ☒ *er ulteriori precisazioni sui lotti, utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)*

caso affermativo, le offerte vanno presentate per *(contrassegnare una sola casella)*:

☐ solo lotto ☐ uno o più lotti ☐ tutti i lotti ☐

.1.9) Ammissibilità di varianti sì ☐ no ☒

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni):

* *noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): € 8.250.000,00*

Moneta: Euro

pure valore tra _____ e _____

Moneta:

.2.2) Opzioni (eventuali)

sì ☒ no ☐

caso affermativo, descrizione delle opzioni:
nei casi previsti di cui all'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016

nota, calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:

mesi: o giorni: (dall'aggiudicazione dell'appalto)

numero di rinnovi possibile (se del caso): **1** oppure tra e

nota, nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi:

mesi: **1** **2** o giorni: (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

periodo in mesi: **12** o giorni: (dall'ordinativo)

oppure dal / / (gg/mm/aaa)

al / / (gg/mm/aaa)

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

I.1.1) Cauzioni e garanzie richieste

cauzione provvisoria e definitiva artt. 93 e 103 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da dimostrarsi in sede di presentazione di offerta nei modi indicati nel Disciplinare di gara disponibile sul sito: www.asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare”;

I.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia

pagamenti ai sensi della vigente normativa.

I.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto

sono ammessi alla gara i soggetti singoli o associati di cui all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016

I.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto

sì ☐ no ☒

caso affermativo, descrizione delle condizioni particolari:

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

I.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale

formazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

per partecipare alla gara la ditta dovrà produrre, **a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta nel Disciplinare di gara** disponibile sul sito: www.asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare”;

I.2.2) Capacità economica e finanziaria

formazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

concorrenti, **a pena di esclusione dalla gara**, dovranno testare quanto previsto nel Disciplinare di gara disponibile sul sito: www.asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare”;

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti
(se del caso):

I.2.3) Capacità tecnica

formazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

concorrenti, **pena esclusione dalla gara**, dovranno fornire quanto previsto nel Disciplinare di gara disponibile sul sito: www.asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare”;

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti
(se del caso):

I.2.4) Appalti riservati (se del caso)

sì ☐ no ☒

l'appalto è riservato ai lavoratori protetti

l'esecuzione dell'appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti

III.3) CONDIZIONI
RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI

I.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?

sì ☐ no ☒

caso affermativo, citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile:

I.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio

sì ☐ no ☒

SEZIONE IV:
PROCEDURA

IV.1) TIPO DI PROCEDURA

7.1.1) Tipo di procedura

perta	☒
istretta	☐
istretta accelerata	☐
egoziata	☐ Sono già stati scelti candidati? si ☐ no ☐ In caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori economici già selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni
egoziata accelerata	☐ Giustificazione della procedura accelerata:
ialogo competitivo	☐

7.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un'offerta
(procedure ristrette e negoziate, dialogo competitivo)

numero previsto di operatori
oppure numero minimo previsto e, se del caso, numero massimo
criteri obiettivi per la selezione di un numero limitato di candidati:

7.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
(procedura negoziata, dialogo competitivo)

corso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre il numero di soluzioni si ☐ no ☐
discutere o di offerte da negoziare

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

7.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)

Prezzo più alto ☐

oppure

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai ☒

☒ criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)

☐ criteri indicati nel disciplinare di gara

Criteri	Ponderazione	Criteri	Ponderazione
Qualità	70		
Prezzo	30		

7.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica

si ☐ no ☒

caso affermativo, fornire ulteriori informazioni sull'asta elettronica (se del caso)

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

7.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell'amministrazione aggiudicatrice (se del caso)

7.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

si ☐ no ☒

caso affermativo:

Avviso di preinformazione

☐

Avviso relativo al profilo di committente

☐

Numero dell'avviso nella GU: /S - del / / (gg/mm/aaaa)

tre pubblicazioni precedenti (se del caso)

Numero dell'avviso nella GU: /S - del / / (gg/mm/aaaa)

Numero dell'avviso nella GU: /S - del / / (gg/mm/aaaa)

.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (ad eccezione del sistema dinamico di acquisizione) oppure il documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo)

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti
Data: / / (gg/mm/aaaa) Ora: _____

Documenti a pagamento si ☐ no ☒

Caso affermativo, prezzo (indicare solo in cifre): _____ Moneta: euro

Altre condizioni: _____

.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

Data: / / (gg/mm/aaaa) Ora: ____ 12:00 ____

**.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se nota)
(nel caso delle procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)**

Data: / / (gg/mm/aaaa)

.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione

ES	CS	DA	DE	ET	EL	EN	FR	IT	LV	LT	HU	MT	NL	PL	PT	SK	SL	FI	SV
								X											

Data: _____

.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte)

Periodo minimo al: / / (gg/mm/aaaa)

Il periodo minimo in mesi: o giorni: 2 4 0 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

.3.8) Modalità di apertura delle offerte

Data: / / (gg/mm/aaaa) Ora: ____ 9:30 ____

Modalità di apertura (se del caso): Come indicato nel Disciplinare di gara

Presenza ammessa ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso) si ☐ no ☐

**SEZIONE VI: ALTRE
INFORMAZIONI**

.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO (se del caso)

si ☐ no ☒

caso affermativo, indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:

.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI

si ☐ no ☒

caso affermativo, indicare il progetto/programma:

.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso)

Per la presentazione delle offerte le ditte devono attenersi a tutte le indicazioni contenute nel Disciplinare di gara, disponibile sul sito della ASL di Viterbo vw.asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare”;

.4) PROCEDURE DI RICORSO

.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

nominazione ufficiale: TAR Lazio

indirizzo postale: Via Flaminia, 189

città: Roma

Codice postale:

Paese: Italia

posta elettronica:

Telefono: +39 06 328721

indirizzo Internet (URL):

Fax: +39 06 32872310

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)

nominazione ufficiale:

indirizzo postale:

città:

Codice postale:

Paese:

posta elettronica:

Telefono:

indirizzo Internet (URL):

Fax:

.4.2) Presentazione di ricorso (compilare il punto VI.4.2 OPPURE, all'occorrenza, il punto VI.4.3)

Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:

.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso

nominazione ufficiale:

indirizzo postale:

città:

Codice postale:

Paese:

posta elettronica:

Telefono:

indirizzo Internet (URL):

Fax:

.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:

/ / (gg/mm/aaaa)

ALLEGATO A

ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

I) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI

nominazione ufficiale:		
indirizzo postale:		
tità:	Codice postale:	Paese:
nti di contatto:	Telefono:	
l'attenzione di:		
sta elettronica:	Telefono:	
indirizzo Internet (URL):	Fax:	

II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D'ONERI E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE (INCLUSI I DOCUMENTI PER IL DIALOGO COMPETITIVO E PER IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE)

nominazione ufficiale:		
indirizzo postale:		
tità:	Codice postale:	Paese:
nti di contatto:	Telefono:	
l'attenzione di:		
sta elettronica:	Telefono:	
indirizzo Internet (URL):	Fax:	

III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

nominazione ufficiale:		
indirizzo postale:		
tità:	Codice postale:	Paese:
nti di contatto:	Telefono:	
l'attenzione di:		
sta elettronica:	Telefono:	
indirizzo Internet (URL):	Fax:	

U.O.C. E-PROCUREMENT

Via Enrico Fermi 15 – 01100 Viterbo

Direttore: Dr.ssa Simona Di Giovanni

Tel. 0761 23821 - email: simona.digiovanni@asl.vt.it

SETTORE SERVIZI

Tel. 0761.237813

e-mail: giuseppe.narduzzi@asl.vt.it

Disciplinare di gara

**Procedura aperta per il servizio di copertura assicurativa della
Responsabilità Civile Terzi e Prestatori d'Opera occorrente alla
ASL Viterbo.**

1.	PREMESSE.....	4
2.	DOTAZIONE INFORMATICA.....	4
3.	REGISTRAZIONE DELLE DITTE.....	5
4.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	5
4.1	Documenti di gara.....	5
4.2	Chiarimenti.....	5
4.3	Comunicazioni.....	6
5.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	6
6.	DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.....	7
6.1	Durata.....	7
7.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	7
8.	GARANZIA PROVVISORIA.....	9
9.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	12
10.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	12
11.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	15
12.	DEPOSITO TELEMATICO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	16
12.1	Documento di gara unico europeo.....	16
12.2	Dichiarazione sostitutiva del concorrente e documentazione a corredo.....	17
13.	DEPOSITO TELEMATICO OFFERTA TECNICA.....	20
14.	DEPOSITO TELEMATICO – OFFERTA ECONOMICA.....	21
15.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	22
15.1	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	22
15.2	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica.....	23
16.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA TELEMATICA.....	23
17.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	24
18.	APERTURA, VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	25
19.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	26

20.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	26
21.	OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	28
22.	OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI COLLEGATI AL PRESENTE APPALTO E IN QUELLI DI FILIERA	29
23.	ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETO DI DIVULGAZIONE.....	30
24.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	30
25.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	30
26.	DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO	30

1. PREMESSE

L'ASL VITERBO ha indetto una procedura aperta, secondo quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la copertura assicurativa della Responsabilità Civile Terzi e Prestatori d'Opera.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è l'ASL DI VITERBO [codice NUTS ITI41]

CIG.....

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dr. Giovanni Firmani.

Per l'espletamento della presente gara, la Stazione Appaltante si avvale del Sistema per gli Acquisti telematici della Regione Lazio (in seguito: **STELLA**), accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/portale/>

Le modalità di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nel presente Disciplinare di gara.

L'Asl di Viterbo, in qualità di Stazione Appaltante, è Responsabile della pubblicazione e successiva aggiudicazione della procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio oggetto dell'appalto.

2. DOTAZIONE INFORMATICA

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.p.r. 28dicembre 2000, n. 445;
- La registrazione al STELLA con le modalità e in conformità alle indicazioni di seguito descritte.

La presentazione dell'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il STELLA e quindi, per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

Ogni operazione effettuata attraverso il STELLA è memorizzata nel registro di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni azione compiuta sul STELLA e si intende compiuta nel giorno e nell'ora risultanti dalle registrazioni stesse. Le registrazioni di sistema relative alle operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate a sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del STELLA. Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i..

3. REGISTRAZIONE DELLE DITTE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al STELLA, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://stella.regione.lazio.it/portale/>

La registrazione al STELLA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del STELLA dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del STELLA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del STELLA e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

4. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

4.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Disciplinare di gara;
- 2) Capitolato Tecnico;
- 3) Schema di dichiarazione sostitutiva del Concorrente;
- 4) Schema di dichiarazione sostitutiva dell'impresa ausiliaria;
- 5) Patto di Integrità;
- 6) Schema offerta economica;
- 7) Atto designazione e nomina del Responsabile Esterno del Trattamento dei dati;

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della ASL di Viterbo: <http://www.asl.vt.it> e sul sito internet della piattaforma STELLA: <https://stella.regione.lazio.it/portale/>

4.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti.

Per inviare un quesito, cliccare sul comando ***“Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui”*** posto al di sotto della tabella. Il comando resterà abilitato fino al termine previsto per l'invio dei quesiti.

Tale comando non sarà abilitato nel caso in cui:

- non è stato ancora raggiunto il termine “Rispondere dal” indicato nel bando;
- è stato raggiunto il termine di scadenza previsto per la presentazione dell'offerta;
- il bando si trova al momento in rettifica;
- il bando è stato revocato.

Per maggiori dettagli, consultare il manuale “Invio di un chiarimento”.

Nell'area CHIARIMENTI in fondo alla schermata, sarà possibile visualizzare eventuali risposte ai quesiti pubblicati dalla Stazione Appaltante.

Si invitano comunque i partecipanti a consultare le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://stella.regione.lazio.it/portale/> da inoltrare entro le ore 12:00 del

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le **risposte** a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, tramite STELLA e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://stella.regione.lazio.it/portale/>, nella sezione "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura.

4.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto diversamente disposto nel presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra l'ASL di Viterbo e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il STELLA all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione. È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <https://stella.regione.lazio.it/portale/>

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Agenzia che gestisce la piattaforma di gara; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

5. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Copertura assicurativa RCT/O	66510000-8		€. 3.000.000,00
Importo totale a base di gara				€. 3.000.000,00

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

6. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

6.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 12 mesi.

Opzioni e rinnovi

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi per un importo di € 3.000.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario. La ASL si riserva, inoltre, la facoltà di una eventuale proroga tecnica, per un periodo fino a 3 mesi, qualora dovesse ritenersi indispensabile ai fini dell'aggiudicazione di una nuova gara, per un importo di €. 750.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, fino ad un importo di €. 1.500.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, per eventuali esigenze che dovessero presentarsi nel corso del periodo contrattuale.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad €. 8.250.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammesse a presentare offerta Società singole, Società raggruppate temporaneamente o che intendano raggrupparsi, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D. Lgs. 20/2016 ss.mm.ii..

È ammessa la coassicurazione ai sensi dell'Art.1911 del codice civile.

Sono ammesse altresì Società stabilite in Stati diversi dall'Italia, alle condizioni previste dall'art. 49 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

Resta inteso che nel corso del servizio, le eventuali variazioni di riparto in caso di coassicurazione o di quote di partecipazione al rischio nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate dall'ASL VITERBO.

COASSICURAZIONE

Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 60 %, mentre le singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 20 %. Il requisito relativo alla raccolta premi, deve essere posseduto singolarmente da ogni coassicuratore, mentre il requisito relativo ai servizi analoghi a quello oggetto della gara deve essere posseduto dalla sola Impresa Delegataria.

La classificazione di rating deve essere posseduta da ogni singolo coassicuratore.

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Compagnia Mandataria dovrà ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole Mandanti, pari ad almeno il 60 % in relazione ad ogni singolo lotto per il quale viene presentata offerta, mentre le singole Mandanti dovranno avere una quota pari ad almeno il 20.%. Il requisito relativo alla raccolta premi deve essere posseduto dall'insieme dell'impresa raggruppate, mentre il requisito relativo ai servizi analoghi a quello oggetto della gara deve essere posseduto dalla sola Impresa Mandataria.

La classificazione di rating deve essere posseduta singolarmente dalla Mandataria e dalle Mandanti.

DIVIETI DI PARTECIPAZIONE.

In relazione al lotto posto a gara:

- a) la presentazione di offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria o di mandante/mandataria preclude la presentazione di altre diverse offerte in forma singola, ovvero in altro riparto di coassicurazione o raggruppamento a pena di esclusione;
- b) non è ammessa la compartecipazione in forma singola ed in differenti raggruppamenti di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante.

Non sono ammessi alla gara i concorrenti che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile (nel caso in cui essi si trovino in una situazione di controllo ex art. 2359 c.c. con una delle altre imprese che partecipano alla gara occorre allegare la documentazione idonea a dimostrare che tale situazione non falsa la concorrenza tra gli offerenti).

Conformemente alla decisione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, (rif. AS 251 del 30.01.2003) non è ammessa la partecipazione in Raggruppamento Temporaneo tra Imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l'esclusione dalla gara del Raggruppamento stesso.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- Iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

- L'insussistenza di motivi di esclusione indicati nell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (indicare espressamente i vari punti elencati nella disposizione);
- Il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti;

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I concorrenti devono:

- aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel ramo oggetto di gara, nel triennio 2016-2017-2018, che sia pari almeno al valore posto a base di gara;

IN ALTERNATIVA,

- essere in possesso di classificazione (rating) pari o superiore a tripla B (BBB) così come attribuito da Standard & Poor's o da altra agenzia di rating, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando;

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I concorrenti devono dimostrare, di aver stipulato nel triennio 2016-2017-2018 in favore di Aziende Ospedaliere e/o Aziende Sanitarie, contratti analoghi a quello oggetto della gara. Dovrà inoltre risultare che detti contratti abbiano avuto vigenza superiore ad un anno.

8. GARANZIA PROVVISORIA

Ciascuna Offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria prestata nella forma della cauzione o della fideiussione, a scelta dell'Offerente. L'importo della garanzia dovrà essere pari al 2% del valore del contratto a base di gara, salvo quanto previsto ai successivi commi 12° e 13° del presente articolo.

La cauzione, ai sensi del comma 2° del predetto art. 93 del Codice, a scelta dell'Offerente, potrà essere costituita:

- in contanti, con versamento sul seguente conto corrente intestato all'ASL: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., sede in Via Genova, 52 - filiale 14500, Viterbo 01100, IBAN: IT66R010051450000000218040; BIC: BNLIITRR;
- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante.

Al fine di comprovare in sede di procedura l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il Concorrente dovrà produrre copia dei documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme.

Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del Concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati.

La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire con le modalità suindicate.

La fideiussione provvisoria può essere rilasciata, a scelta dell'Offerente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a

revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare:

- avere quale beneficiaria l'ASL di Viterbo;
- essere specificamente riferita alla gara in oggetto;
- prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile;
- prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2°, del codice civile;
- prevedere l'impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta medesima;
- avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza fissata per il termine di ricezione delle Offerte;
- prevedere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante, per la durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, qualora al momento della scadenza della garanzia stessa non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- coprire la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, nonché, e più in generale, dovuta ad ogni fatto comunque riconducibile all'affidatario ovvero all'adozione di informativa antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011.
- recare la sottoscrizione del garante.

Ove non sia già contenuto nell'ambito della fideiussione provvisoria, l'Offerta dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del Codice per l'esecuzione del contratto, qualora l'Offerente risultasse Aggiudicatario. La presente disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di Operatori Economici o di un consorzio ordinario, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutti gli Operatori del raggruppamento o consorzio medesimi.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7°, del Codice, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto, mediante applicazione della seguente formula:

$$Gr = Gb * (1-R1) * (1-R2) * (1-R3) * (1-R4)$$

Dove:

- Gr = Importo della garanzia ridotto
- Gb = Importo base della garanzia
- R1 = Riduzione del 50% applicabile agli Operatori Economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie



UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

- R2 = riduzione:

del 30%, applicabile agli Operatori Economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,

oppure

del 20%, applicabile agli Operatori Economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

- R3 = Riduzione del 20% applicabile agli Operatori Economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- R4 = riduzione del 15%, applicabile agli Operatori Economici che abbiano sviluppato:
un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1;
oppure
un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

In caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente valore di R1, R2, R3 nella formula sopra riportata sarà pari a 0.

In alternativa a quanto previsto dal precedente comma, ai sensi dell'art. 93, comma 7°, del Codice, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui sopra, qualora l'Operatore Economico sia in possesso, alternativamente:

- del rating di legalità;
- dell'attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;
- di certificazione social accountability 8000;
- di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001;
- di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli Operatori Economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In conformità a quanto previsto dall'art. 59 del D.Lgs. 56/2017, si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella prevista dal primo periodo del predetto comma 7), anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Per fruire dei benefici di cui ai precedenti commi 11° e 12°, l'Operatore Economico segnala, in sede di Offerta, il possesso dei requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, come meglio specificato al successivo art. 12 del presente Disciplinare.

In caso di raggruppamento o consorzio ordinario, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di cui sopra soltanto se tutti i consorziati o gli Operatori raggruppati sono in possesso dei rispettivi requisiti. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2°, lett. b) e c), l'importo della garanzia è ridotto solo nel caso in cui il consorzio sia in possesso dei predetti requisiti.

Verso i Concorrenti non Aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione dell'Appalto, tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 9°, del Codice. Verso l'Aggiudicatario, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dal comma 6° dell'art. 93 del Codice.

Sarà obbligo dell'Aggiudicatario rilasciare la garanzia definitiva prevista dall'art. 103 del Codice, secondo le modalità previste da detta norma ed entro i termini richiesti dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara.

Ai sensi dell'art. 103, comma 6°, del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo, l'Appaltatore dovrà costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della medesima.

9. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti devono effettuare, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Possono partecipare alla presente procedura di gara gli Operatori Economici (così come definiti all'art. 3, comma 1, lett. p), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.) di cui all'art. 45 del prefato Decreto, che si siano accreditati al Sistema secondo quanto di seguito precisato, ed in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall'art. 80 (rubricato "Cause di esclusione") del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., nonché di quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti ai sensi dell'art. 83 del citato Decreto, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017.

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <https://stella.regione.lazio.it/portale/>

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

In particolare, si specifica che:

- per partecipare al bando è necessario cliccare sul comando “Partecipa”;
- per scaricare gli allegati è necessario cliccare sul comando “Scarica Allegati”
- per predisporre l’offerta, cliccare sul comando posizionato in alto a destra nel dettaglio della procedura.

L’offerta deve essere collocata sul STELLA entro e non oltre il termine perentorio delle ore ____ del giorno ____/____/____, pena la sua irricevibilità.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul STELLA più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell’operatore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.

La presentazione dell’offerta mediante il STELLA è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Il concorrente esonera l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del STELLA. L’Amministrazione si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del STELLA.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta sul STELLA e di non procedere alla collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

L’Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti, e sarà vincolante per l’Offerente per il termine di 240 giorni (duecentoquaranta) solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle

Offerte. Ai sensi dell'art. 32, comma 4°, del Codice, l'ASL si riserva la facoltà di chiedere agli Offerenti il differimento di detto termine.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni sostitutive e il Patto d'integrità devono essere redatte sui modelli predisposti dall'Amministrazione e messi a disposizione all'indirizzo internet <https://stella.regione.lazio.it/portale/> nella sezione dedicata alla presente procedura nonché sul STELLA.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Amministrazione potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta dell'Amministrazione sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Saranno considerate inammissibili le offerte:

- in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- che non hanno la qualificazione necessaria;
- il cui prezzo supera l'importo posto dalla Stazione Appaltante a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

Saranno considerate irregolari le Offerte:

- che non rispettano i documenti di gara;
- che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse

Ferme tutte le operazioni su evidenziate, ai fini della validità della partecipazione alla presente procedura di gara, l'Operatore Economico deve rispettare, a pena di esclusione, il termine perentorio indicato nei dettagli di gara.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura prevista dal sistema, che consentono di predisporre:

Deposito telematico documentazione amministrativa;

Deposito telematico documentazione tecnica;

Deposito telematico offerta economica e dettaglio offerta economica.

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

12. DEPOSITO TELEMATICO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa contiene, il DGUE, la dichiarazione sostitutiva del concorrente nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

12.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, compilando il modello presente sul STELLA.

Una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente dal legale Rappresentante o da altro soggetto abilitato ad impegnare il concorrente e allegato all'interno della busta "documentazione amministrativa". In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere inserita nella Documentazione Amministrativa anche copia del titolo abilitativo.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 7 del presente disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «X» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui all'art. 7 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui all'art. 7 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui all'art. 7 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere compilato sul Sistema e sottoscritto con firma digitale:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

12.2 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CONCORRENTE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

- 1) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, di cui al form "Schema di dichiarazione sostitutiva del concorrente" allegato al presente Disciplinare firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il Concorrente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere inserita nella Documentazione Amministrativa anche copia del titolo abilitativo.

In caso di raggruppamenti e consorzi ordinari, costituiti o costituendi, la dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa da ciascun Operatore Economico raggruppato o consorziato.

- 2) prova dell'avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall'Offerente all'A.N.AC., di cui all'art. 14 del presente Disciplinare di gara, con riferimento alla presente procedura;
- 3) la seguente documentazione relativa alle garanzie di cui al precedente art. 8 del presente Disciplinare:
 - i. documento comprovante la prestazione della cauzione o fideiussione provvisoria di cui all'art. 93 del Codice;
 - ii. l'impegno del fideiussore o di altro soggetto a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del Contratto di cui all'art. 103 del Codice. In caso di prestazione della garanzia a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, l'impegno potrà già essere contenuto nella fideiussione stessa;
 - iii. solo qualora l'Operatore intenda usufruire dei benefici di riduzione della garanzia, almeno uno dei seguenti documenti:
 - copie conformi all'originale delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni;
 - dichiarazione rilasciata dall'Ente Certificatore o comunque da un organismo indipendente attestante il possesso delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del certificato, ove esistente, l'organismo che lo ha rilasciato, la data del rilascio, la data di scadenza e la sua vigenza;
 - idonea dichiarazione resa dal Concorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni. Tale dichiarazione è già contenuta nel form di dichiarazione sostitutiva del Concorrente allegato al presente Disciplinare di Gara;
- 4) il documento attestante l'attribuzione del "PassOE", rilasciato dall'A.N.AC. ai fini dell'utilizzo del sistema AVCpass. In caso di mancata presentazione di tale documento, legata a difficoltà nell'utilizzo del sistema AVCpass, la Stazione Appaltante potrà provvedere, in corso di procedura, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione sul predetto sistema e per la conseguente trasmissione del PassOE;
- 5) Bandi di gara (G.U.U.E. e G.U.R.I.) Disciplinare, Capitolato tecnico, Patto di Integrità, Atto di designazione e nomina del Responsabile Esterno del Trattamento dei dati, (allegati al presente Disciplinare), nonché degli eventuali chiarimenti, tutti debitamente firmati digitalmente da parte del legale rappresentante dell'Offerente o di soggetto giuridicamente abilitato ad impegnare l'Offerente medesimo, in segno di accettazione delle condizioni e prescrizioni tutte risultanti dalla lex specialis;
- 6) comunicazione, al fine di assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136 comma 3, contenente i conti correnti bancari e/o postali dedicati sui quali andranno effettuate le operazioni di pagamento nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- 7) iscrizione alla CCIAA o ad ogni altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza con indicazione della denominazione o ragione sociale, della Partita IVA, del Codice Fiscale, dell'oggetto sociale e dei soggetti titolari dell'impresa o aventi cariche sociali nell'impresa
- 8) comunicazione, contenente la matricola INPS e il codice cliente INAIL ai fini della richiesta telematica del D.U.R.C. da parte della Stazione Appaltante;

- 9) I concorrenti devono aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel ramo oggetto della gara, nel triennio 2016-2017-2018, che sia pari almeno al valore posto a base d'asta della presente gara;

IN ALTERNATIVA:

essere in possesso di classificazione (rating) pari o superiore a tripla B (BBB) così come attribuito da Standard & Poor's o da altra agenzia di rating, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando;

- 10) I concorrenti devono dimostrare, di aver stipulato nel triennio 2016-2017-2018 in favore di Aziende Ospedaliere e/o Aziende Sanitarie, contratti analoghi a quello oggetto della gara. Dovrà inoltre risultare che i contratti abbiano avuto vigenza superiore ad un anno

- 11) per le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana:

di possedere l'autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio in Italia nel ramo assicurativo relativo alla gara cui si intende partecipare;

per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia:

di possedere l'assenso dell'IVASS all'inizio dell'attività in Italia (riferita al ramo assicurativo relativo alla gara cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) per il tramite della propria sede secondaria

ovvero

di possedere l'autorizzazione dell'IVASS inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi oggetto di gara a cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) nonché di aver comunicato all'Ufficio del Registro di Roma e all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza;

- 12) Copia avvenuto Audit. (Audit per consentire ai partecipanti di conoscere i sinistri presenti in azienda). Infatti i concorrenti potranno richiedere, al R.U.P, un Audit durante il quale, alla presenza del settore assicurativo e del Risk Manager, potranno prendere conoscenza dei dati relativi ai sinistri aziendali. In tale ipotesi sarà fissata una giornata per consentire l'Audit di cui sarà rilasciato verbale da presentare nei documenti di gara.

- 13) copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.

I documenti contenuti nella Documentazione Amministrativa non potranno fare alcun riferimento a valori economici offerti, a pena di esclusione.

Tutti i documenti, DGUE, dichiarazione sostitutiva e la documentazione a corredo dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il Concorrente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere inserita nella Documentazione Amministrativa anche copia del titolo abilitativo.

13. DEPOSITO TELEMATICO OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) Capitolato tecnico debitamente sottoscritto per accettazione in calce a ciascuna pagina dal legale rappresentante della compagnia assicuratrice partecipante ovvero dal rappresentante in Italia nel caso di compagnia estera oppure da un suo procuratore
- b) La scheda tecnica (scheda varianti allegata al capitolato tecnico)

Il Capitolato e le eventuali variazioni dovranno essere sottoscritte dal Legale Rappresentante del concorrente, ovvero, dal rappresentante in Italia nel caso di compagnia estera, e/o da un suo procuratore ed accompagnate da copia scannerizzata di un suo documento di identificazione valido

Nel caso di R.T.I. non ancora costituito

Il capitolato e le eventuali varianti dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti e/o procuratori di tutte le imprese costituenti il raggruppamento

Nel caso di R.T.I. costituito

Il capitolato e le eventuali varianti potranno essere sottoscritti dal legale rappresentante e/o procuratore dell'impresa mandataria

Nell'ipotesi di coassicurazione

Il capitolato e le eventuali varianti dovranno essere sottoscritti congiuntamente dai legali rappresentanti e/o procuratori di tutte le imprese partecipanti alla coassicurazione.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

In base a quanto disposto dall'art. 53, comma 5 del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici e commerciali. Sul Paragrafo, si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere fornito un principio di prova da parte dell'offerente.

La dichiarazione sulle parti dell'offerta coperte da riservatezza di cui alla lett. c) deve quindi essere accompagnata da idonea documentazione che:

- a) argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare;
- b) fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Non sono pertanto ammissibili generiche e non circostanziate indicazioni circa la presenza di ragioni di riservatezza. La Stazione Appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza presentata con il diritto di accesso dei soggetti interessati. La carenza sostanziale della

documentazione tecnica complessiva dell'operatore economico, tale da non poter consentire la valutazione deputata alla Commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.

14. DEPOSITO TELEMATICO – OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica espressa in lingua italiana, deve contenere i seguenti elementi:

- a) il prezzo totale offerto per tutta la durata del periodo contrattuale, inferiore rispetto all'importo a base d'asta, risultante dalla somma dei prezzi relativi ai singoli servizi/accessori al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge;
- b) il ribasso unico percentuale offerto;
- c) i propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del Codice.

Per gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) l'operatore economico caricherà a sistema il relativo file sia in formato .xls, firmato digitalmente che in formato.pdf firmato digitalmente e all'interno della documentazione economica dovrà inoltre presentare il modello "schema di offerta economica", allegato al presente disciplinare, debitamente firmato digitalmente

I predetti valori devono essere indicati sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza, sarà ritenuto valido il valore espresso in lettere.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

Sono ammesse esclusivamente offerte al ribasso, pertanto l'offerta economica è considerata inammissibile se di importo uguale o superiore al valore complessivo posto a base d'asta e comunque se espressa in modo indeterminato o difforme dalle prescrizioni del presente disciplinare.

Gli importi complessivi dell'affidamento di cui ai precedenti punti si intendono comprensivi e compensativi:

- c) di tutti gli oneri, obblighi e spese di remunerazione per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale e si intendono, fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, a norma del presente disciplinare e di tutti i documenti in esso citati;
- d) delle spese generali sostenute dall'aggiudicatario;
- e) dell'utile di impresa, dei trasporti, dei costi di attrezzaggio nonché di tutte le attività necessarie, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato o illustrato nel presente Disciplinare, per dare il servizio stesso perfettamente compiuto ed a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente applicabile all'intera attività.

L'Offerta economica non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dalla documentazione di gara. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate. L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua dall'Amministrazione.

Nell'offerta economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito alcun altro documento.

L'offerta è vincolante per il periodo di 240 (duecentoquaranta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito all'art. 97 del Codice.

Resta a carico dell'aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all'appalto, esistente al momento dell'offerta e sopravvenuta in seguito, con l'esclusione dell'I.V.A. che verrà corrisposta ai termini di legge. Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell'offerta, mentre la stazione appaltante non assumerà alcun obbligo se non quando sarà sottoscritto il contratto. La stazione appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dal concorrente per la preparazione e la presentazione dell'offerta medesima, anche nel caso di successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipula del contratto.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (**P_{totale}**) più alto, che sarà ottenuto sommando il "**Punteggio Tecnico**" (**PT**) e il "**Punteggio Economico**" (**PE**):

$$P_{totale} = PT + PE$$

15.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

I 70 punti relativi all'Offerta Tecnica, saranno suddivisi nei seguenti elementi di valutazione:

elemento A: **Riduzione della SIR (Self Insurance Retention) per sinistro** **Max punti 60**
Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità del concorrente a ridurre, rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, la SIR per sinistro a:

- = € 170.000,00 (valore massimo ammesso) punti 0
- = € 165.000,00 punti 10
- = € 160.000,00 punti 20
- = € 155.000,00 punti 30

- *elemento B*: Elevazione del massimale per Sinistro

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità del concorrente ad aumentare, rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, il massimale per singolo sinistro a:

- $\leq \text{€ } 7.500.000,00$ punti 0
- da $\text{€ } 7.500.000,01$ a $\text{€ } 10.000.000,00$ fino a pp 5
- $> \text{€ } 10.000.000,00$ pp 10

Il “**Punteggio Tecnico**” sarà attribuito sommando il punteggio ottenuto **dall’elemento A** a quello ottenuto **dall’elemento B**

15.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **FORMULA NON LINEARE**

$$PE_i = PE_{max} (R_i / R_{best})^*$$

dove:

PE_i = punteggio economico attribuito all'offerta del concorrente i-esimo;

PE_{max} = punteggio economico massimo assegnabile;

R_i = valore ribasso offerto dal concorrente i -esimo;

R_{best} = valore ribasso dell'offerta più conveniente;

* = coefficiente esponenziale stabilito dall'Amministrazione pari a 0,3

Non si prevede la riparametrizzazione dei punteggi ottenuti né per la parte tecnica né per quella economica

16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA TELEMATICA

La prima seduta pubblica virtuale, alla quale potranno partecipare anche i rappresentanti legali delle ditte, purchè muniti di apposita delega che sarà trattenuta negli atti di gara, avrà luogo in una data che verrà preventivamente comunicata sul Sistema nella sezione dedicata alla presente procedura e alla sezione Avvisi e Bandi della pagina web della Committenza (<http://www.asl.vt.it>).

Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti con le stesse modalità.

Trattandosi di seduta pubblica virtuale, l'operatore economico partecipante alla procedura deve accedere alla schermata di log-in del Sistema (<https://stella.regione.lazio.it/portale/>), cliccando sul link "sistema acquisti" abilitato all'atto dell'avvio della seduta da parte della stazione appaltante.

Effettuato l'accesso, dovrà ricercare la procedura di gara di interesse mediante la sezione "Bandi scaduti" e successivamente "Bandi pubblicati".

Per partecipare alla seduta, sarà necessario cliccare sul comando "bandi scaduti" e, dopo aver selezionato la procedura di interesse, sul comando "seduta virtuale", abilitato all'atto dell'avvio della seduta da parte della stazione appaltante.

Ciascuna seduta pubblica virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati appositamente.

Alle sedute virtuali pubbliche potrà presenziare il legale rappresentante del soggetto Offerente, ovvero un rappresentante dell'Offerente munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante in corso di validità.

Il Seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul STELLA e a sbloccare la documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare eventuale procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte, con indicate le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, che sarà comunicato alle ditte concorrenti a mezzo PEC, all'indirizzo comunicato in fase di registrazione al STELLA, entro 5 (cinque) giorni.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, ovvero attraverso la piattaforma aziendale di cui questa ASL si avvale per la verifica ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente"

la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Si stima, in funzione delle caratteristiche della procedura e del possibile numero di offerte che saranno presentate, una durata prevista dei lavori della commissione giudicatrice pari a circa 90 giorni.

18. APERTURA, VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara, procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, alla quale potranno partecipare anche i rappresentanti legali delle ditte, purchè muniti di apposita delega che sarà trattenuta negli atti di gara, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, che contestualmente saranno resi visibili sulla piattaforma e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica virtuale successiva, la commissione procederà allo sblocco e quindi all'apertura dell'offerta economica e alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto all'art. 20.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo art. 19.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella Documentazione Amministrativa e nell'offerta Tecnica
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 20.

20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass ovvero attraverso la piattaforma telematica aziendale di cui questa ASL si avvale per la verifica delle certificazioni ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

L'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva intestata in favore dell'ASL di Viterbo da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 3.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

21. OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (*«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»*) e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 (*«Misure urgenti in materia di sicurezza»*), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'ASL che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.

In particolare, l'Appaltatore si obbliga:

- a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
- c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1° della legge 136/10;
- e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG);
- f. a comunicare all'ASL ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

- I. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
 - a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
 - b. le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento,00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
 - c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.

Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 13°, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

- a. indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
- b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

22. OBBLIGO DI 'TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI COLLEGATI AL PRESENTE APPALTO E IN QUELLI DI FILIERA

In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l'Appaltatore:

- a. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2° comma dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;
- b. qualora si abbia notizia dell'inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'ASL e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
- c. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.

23. ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETO DI DIVULGAZIONE

In applicazione alle norme di cui alla Legge n. 241/1990 e in conformità alla normativa sugli appalti si garantisce il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Viterbo rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), così come modificato dal D.lgs. 101/2018, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:

- titolare del trattamento è l'ASL di Viterbo.
- Responsabile del trattamento è l'Avv. Gennaro Maria Amoruso – Tel.: 07613391 e-mail: dpo@asl.vt.it - PEC: dpo@ergopec.it;
- il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge.
- con l'invio dell'Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.

26. DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente Disciplinare ovvero nell'allegato Capitolato, valgono e si applicano le norme vigenti in materia di appalti pubblici ed in particolare quelle contenute nel D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché le norme del Codice Civile e la vigente legislazione regionale per le ASL.

CAPITOLATO DI POLIZZA
RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E PRESTATORI D'OPERA

La presente polizza è stipulata tra

	ASL Viterbo
	Via E. Fermi, 15
	01100 Viterbo
	P.I. 01455570562

e

Società Assicuratrice
Agenzia di

Durata del contratto
(salvo prosecuzione per ulteriore annualità)

Dalle ore 24.00 del :	31.03.2019
Alle ore 24.00 del :	31.03.2020

INDICE

SEZ. 1 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.....	6
A) DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI.....	6
ART.1 DURATA DELL'ASSICURAZIONE – PROROGA - DISDETTA.....	6
ART.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE.....	6
ART.3 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO	6
ART.4 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI	6
ART.5 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	7
ART.6 VARIAZIONI DEL RISCHIO SUCCESSIVAMENTE ALL'AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO	7
ART.7 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO.....	7
ART.8 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI.....	7
ART.9 ONERI FISCALI	8
ART.10 FORO COMPETENTE	8
ART.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.....	8
ART.12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	8
ART.13 COASSICURAZIONE E DELEGA.....	8
ART.14 CONTEGGIO DEL PREMIO.....	8
B) GESTIONE DEI SINISTRI	9
ART.15 DENUNCIA DI SINISTRO.....	9
ART.16 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE DI RESISTENZA.....	10
ART.17 ACQUISIZIONE DI EVENTUALI ALTRE POLIZZE.....	10
ART.18 LEGITTIMAZIONE	10
ART.19 PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO	11
ART.20 RECESSO PER SINISTRO	11
ART.21 DIRITTO DI RIVALSA.....	11
ART.22 OBBLIGO FORNITURA DATI SU ANDAMENTO RISCHIO	12
ART.23 COMITATO AZIENDALE VALUTAZIONE SINISTRI	12
SEZ. 2 - ATTIVITA' E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO.....	13
SEZ. 3 - MASSIMALI ASSICURATI	13
SEZ. 4 - SELF INSURED RETENTION (SIR).....	14
SEZ. 5 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA....	156
ART.1 DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ.....	16
ART.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT).....	16
ART.3 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI D'OPERA (RCO).....	16
ART.4 MALATTIE PROFESSIONALI.....	17
ART.5 RIVALSA INPS.....	17
ART.6 INIZIO E TERME DELLA GARANZIA.....	17
ART.7 SINISTRO IN SERIE.....	17
ART.8 ESCLUSIONI.....	18
ART.9 NOVERO DI TERZI.....	19
ART.10 RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E PERSONALE DEI DIPENDENTI E NON.....	19
ART.11 ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE E NON.....	20
ART.12 RESPONSABILITÀ COME DA D.LGS N. 626/1994 E D.LGS N. 494/1996 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI CONTENUTE NEL D.LGS N. 81/2008.....	20
ART.13 DETENZIONE ED USO DI FONTI RADIOATTIVE.....	20
ART.14 COMMITTENZA GENERICA INCLUSA GUIDA DEI VEICOLI	20

ART.15	DISTRIBUZIONE ED UTILIZZAZIONE DEL SANGUE E DEI SUOI PREPARATI O DERIVATI	20
ART.16	DANNI DA INCENDIO.....	20
ART.17	DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ	21
ART.18	INQUINAMENTO ACCIDENTALE	21
ART.19	PROPRIETÀ, CONDUZIONE E LOCAZIONE DEI FABBRICATI.....	21
ART.20	PROPRIETÀ ED USO MACCHINARI	21
ART.21	DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO	21
ART.22	LEGGE SULLA PRIVACY.....	21
ART.23	SPERIMENTAZIONE CLINICA.....	22
ART.24	COMITATO ETICO.....	22
ART.25	RITARDATO E/O OMESSO SOCCORSO.....	23
ART.26	ESTENSIONE TERRITORIALE	23

SEZ. 6 - LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO E/O PER ANNUALITA' ASSICURATIVA

.....	24
-------	----

DEFINIZIONI

Di seguito vengono riportate le definizioni di tutti i termini utilizzati nel presente documento.

<i>Assicurazione</i>	Il contratto di assicurazione.
<i>Polizza</i>	Il documento che prova e regola l'assicurazione
<i>Contraente</i>	L'ASL Viterbo, che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
<i>Assicurato</i>	• Il Contraente; • i Legali rappresentanti; • gli Amministratori, tutti i prestatori di lavoro come di seguito definiti, nonché tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dal Contraente, compresi componenti dei comitati, volontari, tirocinanti, specializzandi, ecc.
<i>Società</i>	La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che si impegna ad assumere l'assicurazione disciplinata dal presente documento.
<i>Premio</i>	La somma annua dovuta dal Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione
<i>Rischio</i>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<i>Richiesta di risarcimento</i>	Qualsiasi citazione in giudizio od altra comunicazione scritta relativa alla volontà di procedere ad una richiesta danni inviata, anche tramite un organismo di mediazione, all'Assicurato; si intende parificata alla richiesta di risarcimento la formale notifica dell'avvio di inchiesta da parte delle Autorità competenti in relazione a danni per i quali è prestata l'assicurazione nel momento in cui l'Assicurato ne venga per la prima volta a conoscenza con comunicazione scritta.
<i>Sinistro RCT</i>	La ricezione di una Richiesta di risarcimento da chiunque avanzata nonché di azione di rivalsa esperita da qualunque Ente.
<i>Sinistro RCO</i>	La formale notifica al Contraente e/o ad un Assicurato dell'apertura di una inchiesta giudiziaria/amministrativa per un infortunio sul lavoro o per insorgenza di malattia professionale; la formale notifica al Contraente e/o ad un Assicurato dell'apertura di un procedimento penale; la ricezione di una richiesta di risarcimento da parte di Enti di Previdenza/Assistenza quali l'INAIL e/o l'INPS; la ricezione da parte del Contraente e/o di un Assicurato di una richiesta di risarcimento da parte del danneggiato o suoi legali e/o suoi aventi diritto.
<i>Sinistro in serie</i>	Più Richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato provenienti da soggetti terzi in conseguenza di una pluralità di eventi e riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, od a più atti, errori od omissioni tutti riconducibili ad una medesima causa eziopatogenetica, le quali tutte saranno considerate come un unico evento.
<i>Fatti noti</i>	Il fatto pregresso già noto all'Assicurato prima dell'inizio dell'assicurazione. Come tale si intende: I. relativamente al Contraente/Assicurato (diverso dalle persone fisiche), i fatti dannosi suscettibili di poter cagionare un sinistro coperto dalla presente polizza,

	di cui sia a conoscenza per iscritto l'Ufficio Affari Generali e Legali o Assicurativi del Contraente. 2. relativamente e limitatamente all'Assicurato persona fisica, i casi in cui esso abbia ricevuto un avviso di garanzia o una richiesta di risarcimento.
CGS	Il Comitato Gestione Sinistri
Cose	Sia i beni materiali, compresi i veicoli iscritti al PRA, sia gli animali.
Danno	Il pregiudizio economico addebitato all'Assicurato in conseguenza di un fatto che abbia cagionato la morte, lesioni personali o danni a cose.
Danno medical malpractice	Il pregiudizio economico addebitato all'Assicurato in conseguenza di un fatto che abbia cagionato la morte, lesioni personali, conseguente ad attività medico sanitaria, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: vaccinazioni, visite mediche, prestazioni diagnostiche, interventi chirurgici ecc.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Self Insurance retention	L'importo che il Contraente tiene a proprio carico per ciascun sinistro RCT, anche in termini di gestione ove il sinistro rientri integralmente in tale importo, e che non interessa in alcun modo la garanzia assicurativa.
Prestatori di lavoro	Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, la Contraente si avvalga nell'esercizio delle sue attività, escluse quelle degli Appaltatori, ma incluse: quelle distaccate temporaneamente presso altri enti pubblici o aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa; quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dal Contraente/Assicurato. Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati, o altri soggetti deve intendersi ad ogni effetto riferito a “ dipendenti o prestatori di lavoro” di cui alla presente definizione.
Retribuzioni annue lorde (R.A.L)	Ammontare delle retribuzioni lorde, erogate a tutto il personale dipendente assicurato presso l'INAIL e quello non INAIL, nonché i corrispettivi pagati al personale non dipendente (agenzie di somministrazione lavoro regolarmente autorizzate, al netto dell'IVA, prestatori di lavoro in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stagisti), al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato, risultanti dai libri paga e contabili.

SEZ. I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Nei paragrafi che seguono vengono riportate le condizioni generali di assicurazione riferite a decorrenza dell'assicurazione, termini contrattuali e norme operanti in caso di sinistro.

A) DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI

Art. 1 DURATA DELL'ASSICURAZIONE – PROROGA – DISDETTA

Il presente contratto ha validità dalle ore 24,00 del 31.03.2020 alle ore 24,00 del 31.03.2021 (con frazionamento annuale al 31 marzo) e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta. Tuttavia l'Azienda SL potrà unilateralmente stabilire di proseguire agli stessi patti e condizioni per un'ulteriore annualità. Le date iniziali (e quindi anche finali) potranno essere spostate in avanti di 90 gg. potendo l'Azienda stabilire unilateralmente di usufruire della prosecuzione per gg. 90 sull'attuale polizza qualora l'aggiudicazione della gara dovesse giungere oltre il tempo utile qui previsto. La prosecuzione nella seconda annualità è da considerarsi già prevista, salva diversa comunicazione da parte del contraente con comunicazione da effettuarsi 90 gg. prima della scadenza. La compagnia assicuratrice non potrà rifiutare detta prosecuzione. Oltre la seconda annualità non è prevista la possibilità di ulteriore rinnovo, salvo quanto sotto riportato.

Si conviene inoltre che alla scadenza del contratto o in caso di rescissione per sinistro, alla Contraente spetterà la facoltà di richiedere una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento o completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società a fronte di un premio addizionale pro-rata ed un aumento pari ai 3/12 dei massimali aggregati, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 90 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.

Qualora in corso di vigenza contrattuale, la Regione Lazio attivi analogo contratto centralizzato per la fornitura del medesimo servizio assicurativo, la Contraente risolve, con preavviso di 30 giorni, il contratto di polizza in esito alla presente procedura, senza alcun onere a suo carico e senza che la Compagnia assicurativa possa avanzare qualsivoglia pretesa, risarcimento, e/o indennità.

Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. la Contraente è tenuta al pagamento della prima rata di premio entro 60 (sessanta) giorni dalla decorrenza della polizza fermo restando l'effetto della copertura assicurativa.

Se la Contraente non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello delle scadenze annuali o intermedie e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 3 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio saranno pagate dal Contraente con tutte le modalità previste al precedente articolo.

Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

Art. 4 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall'Art. 3 della Legge 136/2010.

Art.5 *FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE*

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.6 *VARIAZIONI DEL RISCHIO SUCCESSIVAMENTE ALL' AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO*

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro. Le variazioni che devono essere comunicate riguardano circostanze di fatto interne l'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche di orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente non abbia agito con dolo.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 gg dalla piena conoscenza.

La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Nel caso di diminuzione del rischio nonché dei valori assicurati, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'Articolo 1897 del Codice Civile, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata, con rinuncia al relativo recesso.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione con rinuncia allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'Articolo 1897 di cui sopra.

Art.7 *INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO*

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Inoltre l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Art.8 *ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI*

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde a primo rischio per l'intero danno con facoltà di agire in regresso verso gli altri assicuratori.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, su richiesta della Società, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Art.9 ONERI FISCALI

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato

Art.10 FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART.12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1 lettera b) del Regolamento UE 2016/679 nonché del D. Lgs. 196/03 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 101/18 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART.13 COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote determinate tra le diverse Società, resta inteso che in caso di sinistro la Società Delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società Delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società Delegataria si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Sempre nel caso in cui l'assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria medesima rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici.

ART.14 CONTEGGIO DEL PREMIO

Il premio della presente polizza viene calcolato applicando il tasso lordo alle retribuzioni erogate, così come precedentemente definite: lo stesso è pertanto convenuto in €, determinato applicando il tasso lordo dello promille all'ammontare degli emolumenti annui lordi annui erogati ai prestatori di lavoro, pari a circa €. 152.000.000,00

Si precisa che il presente contratto non è soggetto a regolazione premio a fine annualità, essendo il premio conteggiato in forma "flat" per tutta la durata della presente assicurazione.

B) GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 15 DENUNCIA DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente, è tenuto a darne avviso alla Società tramite comunicazione scritta entro 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza l'Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri, a parziale deroga dell'art. 1913 C.C.

L'obbligo di denuncia riguarda gli eventi per i quali interviene richiesta di risarcimento dalla controparte o vi sia attivazione dell'Autorità Giudiziaria, così come definito nella sezione Definizioni.

Il Contraente ha l'obbligo di avviso, entro i termini di cui sopra, quando si verifichi una delle circostanze che diano luogo ad un sinistro, sia per quanto riguarda la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) che la garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (R.C.O.).

Resta inteso tra le Parti che, limitatamente alla sola garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, i termini di cui sopra assumeranno valore per i sinistri che prevedano espressamente una quantificazione economica del danno lamentato in una misura pari o superiore alla Self Insured Retention (SIR) nonché per quei sinistri per i quali, in assenza di una quantificazione economica del danno lamentato, il Contraente non sia in grado - entro il termine temporale di cui sopra - di quantificarne ragionevolmente la potenziale esposizione.

Relativamente ai sinistri che non prevedano espressamente una quantificazione economica del danno lamentato, ma ai quali nei termini sopra indicati il Contraente sia in grado di attribuire una prima ragionevole quantificazione in misura inferiore alla Self Insured Retention (SIR), sarà obbligo di quest'ultimo fornire trimestralmente alla Società un bordereaux in formato excel e riassuntivo dei nuovi sinistri ricevuti con indicazione delle seguenti informazioni:

- a) Cognome e Nome della Controparte;
- b) Data dell'Evento;
- c) Data della Richiesta;
- d) Unità di Rischio in cui si verificato l'evento oggetto della richiesta di risarcimento;
- e) Descrizione dell'Evento con indicazione della dinamica dell'evento, della potenziale lesione e della menomazione/danno;
- f) Prima Stima Economica.

Sarà poi impegno del Contraente rappresentare alla Società, in occasione delle riunioni del CVS, l'aggiornamento delle posizioni riepilogate nei diversi bordereaux onde convenire con la Società stessa la quantificazione economica del potenziale danno.

Sarà altresì obbligo del Contraente consentire alla Società di effettuare degli audit su specifici sinistri riportati nei bordereaux, e consentire il trasferimento della gestione del sinistro a quest'ultima a fronte di espressa richiesta in tal senso.

La Società è tenuta a contestare al Contraente le eccezioni di inoperatività delle garanzie di polizza entro 30 giorni dalla denuncia di sinistro. Tale termine deve considerarsi perentorio ed una volta decorso, il sinistro si intende assunto in garanzia dalla Società a tutti gli effetti.

La Società si impegna a comunicare al Contraente di aver provveduto all'apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna a comunicare al Contraente il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.

Art. 16 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE DI RESISTENZA

La Società stessa si impegna a gestire gli altri sinistri con la necessaria diligenza, ed assume a proprio carico, a nome del Contraente/Assicurato, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, ove occorra, Legali, Tecnici e/o Periti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.

Al ricevimento di una eventuale domanda di mediazione il Contraente è tenuta ad informare tempestivamente la Società ed a fornire nei tempi utili la documentazione ritenuta necessaria e tuttavia legata alla formale acquisizione della stessa per consentire la corretta ed esaustiva istruzione del sinistro utile alla condivisione tra le Parti circa l'opportunità o meno di aderire alla domanda.

Ogni decisione circa l'effettuazione di offerte transattive, come pure l'acquiescenza o l'impugnazione di decisioni dell'Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dalla Contraente di comune accordo, previa acquisizione del parere del CVS. In mancanza di accordo la decisione spetterà comunque a chi ha maggiore interesse economico.

Le Parti saranno tenute, per quanto di propria pertinenza, ad adottare - entro i termini utili ad evitare pregiudizi - ogni iniziativa necessaria all'osservanza degli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e dalle specifiche disposizioni contenute nel regolamento dell'Organismo individuato per l'espletamento della procedura di mediazione.

La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono proposte entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire al Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge.

Resta convenuto tra le Parti che nei casi in cui, in base alla polizza, il Contraente e/o l'Assicurato abbiano diritto ai fini del pieno esercizio del diritto di difesa all'assistenza legale e peritale, la Società è tenuta a fornire al Contraente e/o Assicurato, mediante comunicazione scritta ed entro 7 giorni dalla richiesta del Contraente, salvo la necessità di un riscontro più tempestivo legato ai tempi di costituzione in giudizio, gli estremi del legale incaricato per la gestione della vertenza nonché e, ove necessario di eventuali tecnici (periti / medici legali).

In sede penale l'assistenza viene assicurata anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle Parti lese e comunque, al massimo, sino al ricorso in Cassazione.

Ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile 3° comma le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, sono a carico della Società, anche in eccesso al massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda, ma entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stesso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale stabilito in polizza, dette spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non risponde di eventuali multe o ammende.

Art. 17 ACQUISIZIONE EVENTUALI ALTRE POLIZZE

Acquisita la documentazione necessaria per la corretta gestione del sinistro sarà individuata, nel pieno rispetto di quanto deciso in seguito ad idonea valutazione da parte del Comitato Valutazione Sinistri aziendale, la soluzione ipotizzabile per la sua più idonea definizione.

A questo livello di avanzamento della gestione del sinistro, la Società avanzerà richiesta di acquisizione degli estremi degli eventuali altri contratti assicurativi esistenti (Articolo 1910 del Codice Civile) individuando essa stessa - tra quelli indicati dalla Direzione Medica di Presidio ospedaliero e/ o Direzione sanitaria distrettuale quale personale "interessato" nel caso di specie - il nominativo dei soggetti a cui il Contraente debba formalmente richiedere riscontro in merito e la relativa motivazione.

Art. 18 LEGITTIMAZIONE

La Società dà e prende atto che, in ottemperanza ai CCNL vigenti e/o ad altre obbligazioni esistenti al riguardo, la presente polizza viene stipulata, a favore degli Assicurati, dal Contraente che adempie agli obblighi

previsti dall'assicurazione stessa. Per effetto di quanto precede la Società riconosce il consenso degli Assicurati stessi sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato.

Art.19 PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO

Resta inteso tra le Parti che la Società è tenuta ad acquisire, ove la gestione del sinistro sia alla stessa demandata, il preventivo consenso vincolante del Contraente prima di provvedere alla definizione e successiva liquidazione di qualsiasi risarcimento.

Qualora l'importo del risarcimento dovuto per ciascun sinistro RCT risulti interamente a carico del Contraente a titolo di Self Insured Retention (SIR), stabilita a termini della presente polizza, la Società trasmetterà al Contraente l'integrale documentazione attestante l'avvenuta definizione bonaria del sinistro, comunque preventivamente condivisa con la stessa attraverso formale corrispondenza attestante l'avvenuto consenso, affinché il Contraente possa provvedere, entro i 45 giorni successivi alla ricezione della documentazione al pagamento del risarcimento in favore dell'avente diritto.

Gli eventuali maggiori costi dovuti a mancato, tardivo o parziale pagamento delle somme concordate, oppure a risarcimenti e/o spese non preventivamente approvati dalla Società, restano a totale carico del Contraente.

Qualora, invece, l'importo del risarcimento dovuto per ciascun sinistro risulti essere superiore, anche solo parzialmente alla somma posta a carico del Contraente, previo consenso della Contraente, la Società corrisponde direttamente al Terzo danneggiato il risarcimento dovuto dandone formale comunicazione alla Contraente. In tale ultimo caso la Società presenterà la fotocopia dell'atto di quietanza, debitamente sottoscritto dal Terzo danneggiato, nonché copia dell'assegno o mandato di bonifico con cui è stata effettuata la liquidazione ed entro i 90 giorni successivi dal ricevimento della documentazione da parte del Contraente, lo stesso provvederà al reintegro degli importi corrisposti agli aventi diritto direttamente dalla Società ma rientrati nella Self Insured Retention (SIR), così come risultanti dalla documentazione probatoria citata.

Art.20 RECESSO PER SINISTRO

Fino al trentesimo giorno successivo al pagamento o rifiuto dell'indennizzo di un sinistro, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 (novanta) giorni. In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.

Resta inteso tra le Parti che, qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito a portare a termine il completo collocamento della nuova assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Contraente del documento contrattuale correttamente emesso dalla Società.

Art.21 DIRITTO DI RIVALSA

La Società conserva il diritto di rivalsa previsto ai sensi dell'Articolo 1916 del Codice Civile:

- per i soli casi di dolo e di colpa grave, nei confronti di tutti i Prestatori d'Opera e per il personale ad essi equiparato per i quali esistano disposizioni/regolamenti tali per cui il Contraente non possa garantire, con oneri a proprio carico, la copertura assicurativa di tali eventi;
- per i soli casi di dolo, a meno che tale diritto non venga esercitato dal Contraente, nei confronti di altro personale non a rapporto di dipendenza e diverso da quello di cui sopra, del quale il Contraente si avvale o che collaborino con la stessa per lo svolgimento della propria attività.

Art.22 OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società:

- i) con cadenza trimestrale;
- ii) nonché in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso;
- iii) oltre la scadenza contrattuale, al 31.12. di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri riservati

si impegna a fornire alla Contraente, ed in formato elettronico Microsoft excel. il dettaglio dei sinistri aggiornato a non oltre i 30 giorni precedenti così articolato:

- sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento, sede di accadimento dell'evento, tipologia dell'evento nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:
 - a) sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
 - b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
 - c) sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato e della data di pagamento;
 - d) sinistri Senza Seguito, con precisazione scritta delle motivazioni;
 - e) sinistri respinti;

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato dal reclamante, indicazione del nominativo del reclamante e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

Art.23 COMITATO AZIENDALE VALUTAZIONE SINISTRI (CAVS)

La Società si impegna a partecipare attivamente e, ove richiesto dal Contraente, con proprio personale dedicato alle sedute del CAVS per ciascun periodo di assicurazione, al fine di collaborare alla gestione dei sinistri valutando la fondatezza delle richieste risarcitorie, esprimendo parere sugli importi posti a riserva e convenendo, congiuntamente con il CAVS, le strategie di gestione del sinistro.

In seno al CAVS il Contraente potrà informare la Società sullo stato del contenzioso rientrante nella SIR e gestito in autonomia dal Contraente.

All'interno del CAVS il Contraente potrà informare la Società sullo stato del contenzioso rientrante nella SIR e gestito in autonomia dalla Contraente stessa.

La Società si impegna a garantire la partecipazione al CAVS, se richiesto dal Contraente, anche dopo le scadenze del contratto per l'analisi dei sinistri aperti sulla presente polizza.

Tale partecipazione saranno da svolgersi fino alla data in cui tutti i sinistri che abbiano interessato la garanzia di cui alla presente polizza abbiano trovato compiuta definizione.

SEZ. 2 - ATTIVITA' E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

La seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente Polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità della Contraente ed/o Assicurato salve le esclusioni espressamente menzionate.

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante ai sensi di legge all'Ente Contraente ed all'Assicurato in relazione allo svolgimento della propria attività istituzionale, ai sensi del D.L. nr. 502 del 30.12.1992, del D.L. nr. 517 del 7.12.1993 e successive modifiche ed integrazioni di qualunque fonte anche regionale, e comunque di fatto svolta.

Sono comprese tutte le attività ed i servizi che in futuro possano essere espletati, anche quelli di carattere amministrativo, sociale, assistenziale.

L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

SEZ. 3 - MASSIMALI ASSICURATI

La Società non sarà tenuta a risarcire somma superiore ad **€ 30.000.000,00** per ogni periodo di assicurazione (periodo pari a un anno) e ad € _____ per ogni singolo sinistro (si rimanda al disciplinare nella parte in cui autorizza varianti sull'entità del massimale per sinistro).

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

SEZ. 4 - SELF INSURED RETENTION (SIR)

Resta convenuto tra le Parti che la presente polizza opera senza l'applicazione di alcuna franchigia o scoperto, ad eccezione dei danni derivanti da "Medical Malpractice", come definiti in polizza, per i quali la garanzia opera solo ed esclusivamente per i sinistri il cui potenziale risarcimento superi l'importo della Self Insured Retention (SIR) di € _____ (si veda disciplinare di gara in merito alla possibilità offrire varianti in tema di SIR)

Per i sinistri derivanti da Medical Malpractice una volta ricevuto il sinistro così come definito in polizza, il Contraente per il tramite dell'ufficio preposto alla gestione dei sinistri preposto, procederà come segue:

a) Sinistri sotto il valore soglia della S.I.R.:

I sinistri la cui richiesta del danno sia quantificata in misura inferiore all'importo della SIR, saranno direttamente gestiti, definiti e liquidati dal Contraente, salvo che la Società non ravvisi il proprio interesse ad assumerne la gestione dandone tempestivamente avviso per iscritto al Contraente (Avocazione del sinistro). Il Contraente manterrà a proprio carico i costi di gestione, oltre che i costi legali e peritali connessi alla trattativa stragiudiziale e giudiziale del reclamo, senza necessità che tali sinistri siano comunicati alla Società, salvo quanto previsto all'art. 16 della Sez. I.

In caso di transazione o condanna giudiziale il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente dal Contraente nei tempi definiti dall'atto formale di accordo tra le parti.

b) Sinistri pari o sopra il valore soglia della S.I.R.

I sinistri la cui richiesta del danno sia quantificata in misura pari e/o superiore all'importo della SIR, sono denunciati dal Contraente alla Società, nei termini contrattualmente previsti all'art. 16 della Sez. I, che ne curerà la gestione e definizione, nonché dei sinistri che siano stati dalla stessa avvocati assumendosene anche le spese legali e peritali attinenti la gestione giudiziale e stragiudiziale. L'onere della gestione e della liquidazione è a totale carico della Società con successivo rimborso della quota fino a concorrenza della SIR, da parte del Contraente entro e non oltre 60gg dall'atto di quietanza al risarcito.

c) Sinistri di importo non quantificato:

a) Quando il Contraente presume che l'importo del sinistro sia pari o superiore alla soglia della S.I.R, i sinistri saranno denunciati alla Società nei termini contrattualmente previsti all'art.16 della Sez. I, e la Società ne curerà la gestione, restando inteso che si assumerà anche le spese legali e peritali attinenti la gestione giudiziale e stragiudiziale di tali sinistri.

b) Quando il Contraente presume che l'importo del sinistro non superi la soglia della SIR, il sinistro sarà direttamente gestito, definiti e liquidati dal Contraente, che manterrà a proprio carico i costi di gestione, oltre che i costi legali e peritali connessi alla trattativa stragiudiziale e giudiziale del reclamo, senza necessità che tali sinistri siano comunicati alla Società salvo quanto previsto all'art. 16 della Sez. I

Sinistri con Variazione valori soglia SIR

Ove nel corso della gestione del sinistro, dovesse emergere che la potenziale esposizione del risarcimento possa superare nel suo complesso l'importo della SIR, sarà obbligo del Contraente darne tempestiva comunicazione alla Società, la quale provvederà all'apertura del sinistro. Le spese fino a quel momento sostenute dal Contraente resteranno a carico del Contraente medesimo.

Data la possibile incertezza nel valutare il potenziale economico di una richiesta di risarcimento, si prevede un costante confronto tra Società e Contraente per i casi incerti e, qualora non si raggiunga una valutazione condivisa, purché le rispettive tesi siano tecnicamente sostenibili, si prevede la gestione a carico della Società.

Qualora la Società per un sinistro di valore superiore alla soglia SIR raggiunga un accordo con la controparte per un importo inferiore alla SIR, la stessa Società dovrà richiedere al Contraente la necessaria autorizzazione alla definizione del sinistro. In caso positivo (mediante autorizzazione formale del contraente) la Società provvederà alla definizione dell'accordo transattivo, ne darà successiva comunicazione alla Contraente che provvederà al pagamento alla controparte nei tempi definiti dall'atto formale di accordo tra le parti.

Ulteriori norme applicabili

La Società prima di provvedere alla definizione di qualsiasi indennizzo è tenuta ad acquisire da parte del Contraente il preventivo consenso dello stesso attraverso comunicazione formale.

La Società è impegnata a trasmettere al Contraente, a supporto di quanto sopra, estratto della relazione medico legale del proprio fiduciario e parere in merito all'opportunità della transazione.

La Società non risponde dei maggiori importi o costi liquidati alla controparte in caso di soccombenza giudiziale, a seguito di mancata accettazione e definizione delle proposte transattive raggiunte tra Società e Controparte.

La comunicazione alla controparte della reiezione del danno e/o l'emissione dell'atto di quietanza in caso di definizione condivisa tra Società e Contraente, spetta alla Società che ne trasmetterà comunicazione al Contraente.

La Società comunicherà al Contraente i singoli pagamenti da effettuare di volta in volta, tenendo anche conto di eventuali altre assicurazioni che possano concorrere al risarcimento dei danni.

Gli eventuali maggiori costi dovuti al mancato o tardivo pagamento dei sinistri, resteranno ad esclusivo carico del Contraente.

Qualora il Contraente comunichi la volontà di non definire il sinistro nei termini prospettati dalla Società, la stessa resterà esposta fino all'importo indicato nella proposta, anche qualora il sinistro sia definito successivamente per un importo maggiore, mentre la differenza resterà a carico del Contraente.

Resta convenuto tra le parti, che è comunque facoltà della Società, effettuare "Audit" presso il Contraente, con modalità da definire successivamente all'aggiudicazione, al fine di poter condurre una verifica di tutti i sinistri non denunciati alla Società.

La Società si impegna inoltre, limitatamente ai sinistri dalla stessa gestiti, a proseguire la difesa dell'Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all'esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.

La Società assumerà nei termini di cui sopra anche la vertenza in sede civile eventualmente attivata in corso di

procedimento penale o, successivamente allo stesso, in ordine al medesimo evento coperto dalla polizza.

Il Contraente e/o gli Assicurati hanno facoltà, previa informazione alla Società ed a proprie spese, di nominare un avvocato od un perito di propria fiducia in affiancamento al legale e/o tecnico nominato dalla Società stessa. Nell'ipotesi in cui le relazioni medico legali redatte dai rispettivi consulenti in merito alla definizione del sinistro, unitamente ai pareri specialistici, giungano a differenti conclusioni, la Società si impegna, a proprie spese, a produrre un ulteriore parere medico legale che sarà discusso in apposito Comitato di valutazione sinistri allo scopo di giungere ad una strategia liquidativa condivisa.

Nel caso in cui non sia possibile risolvere il contrasto, le parti potranno ricorrere all'applicazione del principio dell'interesse economico prevalente secondo i seguenti criteri.

In caso di contrasto circa la sussistenza dei profili di responsabilità e/o di contrasto sulla quantificazione del danno, si procederà con l'acquisizione di un terzo parere supplementare redatto da un medico-legale che non abbia motivi di incompatibilità rispetto al caso, individuato di comune accordo, da un elenco condiviso di

medici legali specializzati in materia di responsabilità sanitaria, preventivamente concordato dalla Società e dal Contraente.

I quesiti su cui dovrà esprimersi il terzo perito saranno definiti di comune accordo tra le parti, cui competerà la trasmissione della relativa documentazione, ciascuna per quanto di competenza.

Le spese di redazione del parere medico legale supplementare saranno a carico di entrambe le parti in eguale misura. Nel caso in cui il terzo perito escluda la sussistenza di profili di responsabilità dell'Azienda contraente, la richiesta di risarcimento andrà respinta.

Nel caso in cui il terzo perito riconosca la sussistenza di profili di responsabilità dell'Azienda contraente, dovrà anche fornire una quantificazione potenziale dei postumi permanenti e temporanei ai fini dell'individuazione dell'interesse economico prevalente.

In ogni caso, le parti potranno in qualsiasi momento discostarsi dalle conclusioni della terza perizia e trovare una soluzione alternativa condivisa, fornendo ulteriori pareri medico legali e specialistici, i cui costi resteranno a carico del soggetto che li avrà richiesti, necessari per l'eventuale rivalutazione del caso.

SEZ. 5 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA

Art. 1 DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ

L'assicurazione prestata ai termini della polizza stipulata a seguito di Appalto Specifico vale per le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente:

- dalla fonte giuridica invocata;
- dall'autorità ritenuta competente in conformità alla legge applicabile, sia quindi essa civile, amministrativa, penale e/o arbitrale.

Art. 2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (Capitale, Interessi e Spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danni a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente e/o Assicurato da fatto colposo e/o doloso di Persone delle quali o con le quali debba rispondere.

Art. 3 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI D'OPERA (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (Capitale, Interessi e Spese) quale civilmente responsabile:

- 1 ai sensi degli Articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e loro successive modificazioni, integrazioni ed interpretazioni per gli infortuni sofferti da Prestatori d'opera da Lui dipendenti, dai lavoratori parasubordinati e dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare, disciplinato da tutte le forme previste dal citato D.Lgs. 276/2003, addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
- 2 ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1), cagionati ai suindicati prestatori d'opera da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente.

L'Assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

L'Assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia o da involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni I.N.A.I.L.

Art.4 MALATTIE PROFESSIONALI

L'assicurazione RCO comprende le malattie professionali, riconosciute dall'INAIL e/o ritenute tali dalla Magistratura.

La presente estensione di garanzia alle malattie professionali viene prestata nell'ambito del massimale per sinistro che rappresenta anche la massima esposizione della Società per periodo di assicurazione.

La garanzia relativa alle malattie professionali non è operante:

- 1 per i Prestatori d'opera per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2 per le malattie professionali conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte del Legale Rappresentante dell'Assicurato (persona giuridica);
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, da parte del Legale Rappresentante dell'Assicurato (persona giuridica), per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni;
 - alla lavorazione e/o esposizione all'amianto (asbestosi e silicosi) o di/a qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o natura l'amianto o, ancora, di/a campi elettromagnetici;

la presente esclusione 2) - ad eccezione di quanto previsto dall'ultimo capolinea - cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla carenza, vengano intrapresi accorgimenti atti a sanare la stessa.

Art.5 RIVALSA INPS

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'Articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive integrazioni e modifiche.

Art.6 INIZIO E TERME DELLA GARANZIA

La garanzia assicurativa esplica la sua operatività per tutti i sinistri ricevuti dalla Contraente e/o dall'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della presente assicurazione in relazione a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della stessa nonché per fatti colposi posti in essere in data non antecedente alle ore 24.00 del 31.12.2007.

Art.7 SINISTRO IN SERIE

Resta inteso tra le Parti che le richieste di risarcimento presentate al Contraente/Assicurato, quand'anche siano riferite ad una pluralità di eventi dannosi originatisi in momenti e periodi di assicurazione diversi, saranno considerate un unico sinistro ("Sinistro in Serie") se imputabili ad una medesima causa generatrice che sia riconducibile ad una responsabilità di carattere gestionale in capo alla Contraente e relativa allo svolgimento delle attività sanitarie di cui all'oggetto della presente polizza.

Ferma l'operatività della garanzia assicurativa prevista dal precedente articolo - Inizio e Termine della Garanzia - la data ed il periodo di assicurazione della prima richiesta di risarcimento sarà considerata come data e periodo di assicurazione di tutte le richieste successive anche se pervenute dopo la data di cessazione della presente polizza.

Per ogni "Sinistro in Serie" così come sopra inteso, la Società non sarà tenuta a rispondere per una somma maggiore di € 20.000.000,00 indipendentemente dal numero di persone coinvolte e del numero di periodi assicurativi in cui le richieste di risarcimento siano pervenute.

Art.8 ESCLUSIONI

L'assicurazione **Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera** non comprende i danni:

- a) conseguenti a Fatti Noti così come individuati nella Sezione – Definizioni – della presente polizza
- b) conseguenti a detenzione e/o impiego di esplosivi;
- c) conseguenti ad atti di terrorismo e sabotaggio, nonché per i danni provocati da atti di guerra, atti vandalici, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- d) conseguenti a detenzione e/o impiego o comunque connessi con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche provocata artificialmente, ad eccezione, però, dei danni derivanti dall'impiego di apparecchiature specifiche a scopo analitico, diagnostico, terapeutico e scientifico;
- e) derivanti da campi elettromagnetici ad eccezione, però, dei danni derivanti dall'impiego di apparecchiature specifiche a scopo analitico, diagnostico, terapeutico e scientifico;
- f) derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto, nonché da amianto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
- g) derivanti da utilizzo o contaminazione con organismi geneticamente modificati;
- h) conseguenti ad intenzionale violazione di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino morte, lesioni personali e/o danni a cose;
- i) le richieste di carattere penale quali multe, ammende o sanzioni di natura punitiva, incluso "punitive and exemplary damages";
- j) conseguenti a trabocco o rigurgito di fognature nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio, muffe e, in genere, da insalubrità dei locali.

L'assicurazione **Responsabilità Civile verso Terzi** non comprende i danni:

- k) conseguenti a furto, ad eccezione dei casi in cui, in sede di giudizio, la Contraente sia condannata al risarcimento;
- l) per i quali è obbligatoria l'assicurazione Responsabilità Civile Autoveicoli ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- m) derivanti dall'impiego di aeromobili, nonché di navigazione di natanti a motore;
- n) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- o) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- p) alle cose trasportate su mezzi di trasporto;
- q) i danni derivanti dall'utilizzo di protesi al silicone in forma liquida/gelatinosa qualora i danni risultino direttamente riconducibili alla protesi stessa, anche se ascrivibili al suo posizionamento;
- r) da implantologia di protesi all'anca "metal on metal" qualora il danno lamentato sia riconducibile ad un vizio intrinseco del prodotto; la presente esclusione non esplica i suoi effetti per i danni riconducibili, in tutto o in parte, alla responsabilità del Contraente/Assicurato e direttamente imputabile alla prestazione dallo stesso erogata;
- s) derivanti da inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e dell'ambiente in genere che non siano diretta conseguenza di rottura accidentale di impianti e condutture di pertinenza dell'Assicurato, causata da evento improvviso, repentino ed accidentale;
- t) danni di natura estetica e fisionomica, conseguenti a interventi di chirurgia estetica. Devono tuttavia ritenersi inclusi in garanzia:

- i danni di natura estetica determinati da errore tecnico nell'intervento, qualora non derivanti dalla mancata rispondenza dell'intervento con l'impegno di risultato assunto dall'Assicurato,
- i danni di natura estetica conseguenti ad interventi di chirurgia ricostruttiva, nonché quelli di chirurgia riparatrice di lesioni funzionali infortunistiche o restauratrice di cicatrici postoperatorie.

Art.9 NOVERO DI TERZI

Si conviene tra le Parti che, ai fini dell'operatività della garanzia R.C.T. prestata con la presente polizza, sono considerati Terzi tutti i Soggetti, sia Persone fisiche che giuridiche ad esclusione del Legale Rappresentante, dei Prestatori d'opera e del personale in comando e/o distacco presso il Contraente e/o l'Assicurato, qualora subiscano il danno per causa di lavoro e/o servizio se operativa la copertura R.C.O.

Pertanto il Legale Rappresentante, i Prestatori d'opera ed il personale in comando e/o distacco presso il Contraente e/o l'Assicurato sono considerati Terzi qualora subiscano il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio od in caso di danno a cose di loro proprietà o da loro detenute.

Art. 10 RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E PERSONALE DEI DIPENDENTI E NON

La garanzia per danni arrecati a Terzi ed a Prestatori d'opera nello svolgimento delle mansioni o degli incarichi esplicitati per conto ed ordine del Contraente e/o l'Assicurato, comprende la responsabilità civile professionale e personale di qualsiasi persona fisica o giuridica per la quale la legge, convenzione o contratto od altra disposizione impone al Contraente l'obbligo di assicurazione di Responsabilità Civile.

A titolo esemplificativo si considerano assicurati:

- il personale dipendente e ad esso equiparato, ai sensi delle normative vigenti;
- il personale non a rapporto di dipendenza, qualora sussista per legge l'obbligo di copertura con oneri a carico del Contraente. Resta in tal caso fermo il diritto di rivalsa spettante alla Società per le somme corrisposte ed eccedenti il massimale previsto dalla legge di riferimento;
- il personale non a rapporto di dipendenza che in funzione di specifici accordi, prestano la propria attività in nome e per conto del Contraente. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, specializzandi, assegnatari di borse di studio, tirocinanti obbligatori ecc.
- Il personale di Servizio del Volontariato Civile ed appartenenti ad associazione di Volontariato preventivamente autorizzate;
- Soggetti disabili e in genere tutti i soggetti assistiti nell'ambito di programmi di inserimento educativo, terapeutico e riabilitativo con esclusione dei danni alle cose oggetto o strumento di tali attività.

Resta comunque inteso che qualunque attività clinica e/o chirurgica svolta da Medici o altro personale non a rapporto di dipendenza dovrà essere preventivamente autorizzata dal Contraente e/o dall'Assicurato. Per l'individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia, che avverrà comunque senza necessità di preventiva comunicazione alla Società, si farà riferimento alla formale evidenza interna (atti, registrazioni e contratti tenuti dal Contraente) di cui il Contraente s'impegna a fornire copia a semplice richiesta della Società.

Si conviene inoltre tra le Parti che la garanzia sarà operante ancorché, al momento in cui emerga il sinistro, gli Assicurati di cui sopra non prestino più la propria attività in favore del Contraente.

La Società terrà a proprio carico anche i danni cagionati a Terzi dai Pazienti incapaci di intendere e di volere, anche di fatto ed anche in forma temporanea, annoverando nella qualifica di Terzi anche il Personale che sia direttamente incaricato della loro sorveglianza.

Tale garanzia è operante anche per la responsabilità civile personale degli Assistiti, compresi i portatori di handicap che, previa autorizzazione del Contraente e/o dell'Assicurato, prestino tirocinio lavorativo presso Terzi.

Art. 11 ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE E NON

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile professionale e personale, ancorché tali soggetti non siano più in organico al Contraente e/o l'Assicurato al momento in cui emerge il sinistro, di tutti i dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato che abbiano optato per il rapporto di lavoro "esclusivo" con la stessa e che, in forza della vigente normativa ed eventuali modifiche ed integrazioni, svolgano altresì l'attività libero-professionale.

La garanzia opera anche a favore dei non Dipendenti a ciò debitamente autorizzati.

Art. 12 RESPONSABILITÀ COME DA D.LGS N. 626/1994 E D.LGS N. 494/1996 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI CONTENUTE NEL D.LGS N. 81/2008

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dell'Assicurato per fatto dei Dipendenti, nonché quella personale in capo ai Dipendenti stessi nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626 e del D.Lgs 14 agosto 1996 n. 494 e successive modifiche e integrazioni contenute nel D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81.

Art. 13 DETENZIONE ED USO DI FONTI RADIOATTIVE

A parziale deroga dell'Articolo 8 - Esclusioni, l'Assicurazione comprende la Responsabilità Civile per i danni derivanti dalla detenzione e dall'uso di fonti radioattive relativamente all'attività descritta in polizza.

La Garanzia è estesa anche al rischio derivante all'Assicurato/Contraente per effetto del trasporto del materiale radioattivo prelevato e trasportato esclusivamente con mezzi speciali previsti dalla legge, ferma restando l'esclusione dei danni ricollegabili ai rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità alle norme del D.Lgs 209/2005 e s.m.i. è obbligatoria l'assicurazione.

Art. 14 COMMITTENZA GENERICA INCLUSA GUIDA DEI VEICOLI

L'Assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato ai sensi dell'Articolo 2049 del Codice Civile per danni cagionati a Terzi dalle Ditte appaltatrici, dai Dipendenti delle stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato.

L'Assicurazione è prestata inoltre per danni cagionati a Terzi dai Dipendenti dell'Assicurato, ancorché non più alle dipendenze dello stesso al momento in cui emerge il sinistro, in relazione alla guida di veicoli a motore e non, purché i medesimi, ad eccezione dei veicoli non a motore, non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per danni cagionati alle persone trasportate.

Art. 15 DISTRIBUZIONE ED UTILIZZAZIONE DEL SANGUE E DEI SUOI PREPARATI O DERIVATI

In relazione al disposto di cui all'Articolo 22 del D.P.R. 24/08/1971 n. 1256 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni a Terzi, in conseguenza della distribuzione o dell'utilizzazione del sangue o dei suoi preparati o derivati.

E' dunque compresa la responsabilità civile per danni cagionati a terzi e conseguenti alla trasfusione e/o all'utilizzazione del sangue e dei suoi preparati o derivati, purché il Contraente abbia implementato procedure atte da ottemperare ad ogni obbligo di legge previsto in merito al controllo preventivo del sangue in vigore al momento del fatto.

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 2.500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

Art. 16 DANNI DA INCENDIO

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni a cose di Terzi conseguenti ad incendio di cose di proprietà dell'Assicurato o da questi detenute a qualsiasi titolo.

Tale garanzia è prestata in secondo rischio ad eventuale analoga garanzia prestata da polizza Property, purché valida ed operante.

La Società indennizzerà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 2.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

Art.17 DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

L'Assicurazione comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione, parziale o totale, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 1.500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

Art.18 INQUINAMENTO ACCIDENTALE

L'Assicurazione comprende i danni da inquinamento derivanti da guasti o rotture accidentali di impianti e condutture.

A riguardo della presente estensione si precisa che per i "danni da inquinamento" si intendono quei danni che si determinino in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze, di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite dal complesso delle strutture di pertinenza del Contraente.

Sono esclusi i danni di cui l'Assicurato o persone delle quali debba rispondere siano responsabili a titolo di danno ambientale ai sensi dell'articolo 311 D.L. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 1.500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

Art.19 PROPRIETÀ, CONDUZIONE E LOCAZIONE DEI FABBRICATI

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario, conduttore o detentore dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e dei rispettivi impianti, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: ascensori, montacarichi, centrali termiche, autoclavi, cancelli anche elettrici, recinzioni, parchi e giardini, strade ad uso interno, locale adibito ad Aula Magna, eliporto, nulla escluso né eccettuato.

La garanzia comprende inoltre i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.

ART.20 PROPRIETÀ ED USO MACCHINARI

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà e dall'uso di mezzi di trasporto e/o sollevamento ancorché semoventi, impiegati per operazioni connesse con l'attività svolta dall'Assicurato, esclusi comunque i rischi inerenti alla circolazione degli stessi e come tali soggetti all'obbligo dell'assicurazione di al Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005.

Art.21 DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile per danni arrecati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni.

Art.22 LEGGE SULLA PRIVACY

A parziale deroga di quanto previsto all'Articolo - Oggetto Dell'assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori d'Opera (R.C.O.), la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche per perdite patrimoniali (intese, queste ultime, come il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o danneggiamenti a cose) involontariamente cagionate ai Terzi Utenti delle Strutture in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali, siano essi comuni che sensibili. La garanzia è operativa a condizione che il trattamento di tali dati sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali del Contraente.

La presente estensione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la volontaria diffusione dei dati personali ad altri soggetti in violazione alle disposizioni di legge;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente alla Contraente od alle persone del cui operato la stessa debba rispondere.

La Contraente, l'Assicurato ed i rispettivi dipendenti, limitatamente alle violazioni della legge relative al rapporto di lavoro intercorrente tra le Parti, non sono Terzi fra di loro.

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 250.000,00 (duecentocinquantamila) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

Art.23 SPERIMENTAZIONE CLINICA

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile verso Terzi (morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) derivante all'Assicurato nella sua qualità di soggetto autorizzato, a norma di legge, a promuovere e/o svolgere attività di sperimentazione, terapia di medicina complementare, studi per il miglioramento della pratica clinica e/o studi osservazionali.

La garanzia opera per la diretta ed esclusiva responsabilità dell'Assicurato con l'esclusione della responsabilità che dovesse essergli ascritta in via di solidarietà con altri Soggetti (quali ad esempio: Promotori della sperimentazione - Ditte produttrici dei farmaci) che operano nell'ambito della stessa sperimentazione.

La garanzia opera a condizione che sia stato espresso parere favorevole alla sperimentazione da parte del Comitato Etico.

Resta comunque esclusa la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione.

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 2.000.000,00 (duemilioni) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione. Tale limitazione non si intende valida per gli studi per il miglioramento della pratica clinica e/o studi osservazionali che vengono garantiti con il limite per sinistro previsto dalla presente polizza.

A maggior chiarimento di quanto previsto dalle norme generali di polizza si prende atto fra le Parti che l'assicurazione non opera per i danni riconducibili alla RC Prodotti, ascrivibili alle Ditte produttrici dei farmaci somministrati nell'ambito della sperimentazione.

Resta inteso tra le Parti che relativamente ai protocolli presentati al Comitato Etico in data successiva all'entrata in vigore del Decreto ed approvato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico il 14.7.2009, la garanzia di cui alla presente polizza opererà in Differenza di Limiti e di Condizioni rispetto alle polizze obbligatoriamente sottoscritte per ciascun singolo protocollo.

In caso di inesistenza/inoperatività della specifica polizza obbligatoriamente sottoscritta a copertura del singolo protocollo, la garanzia di cui alla presente polizza opererà previa applicazione di una franchigia pari ai massimali previsti dal richiamato Decreto e s.m.i.

Art.24 COMITATO ETICO

La copertura assicurativa è estesa alla responsabilità civile personale del Direttore di Istituto e dei soggetti componenti il Comitato Etico Indipendente del Contraente, per danni cagionati ai soggetti sottoposti alla sperimentazione e/o a studi osservazionali e/o studi per il miglioramento della pratica clinica per morte e lesioni personali verificatisi in relazione alla loro attività purché svolta secondo le normative, leggi, regolamenti o disposizioni tecniche vigenti. La garanzia non comprende i danni imputabili alla responsabilità degli Sperimentatori e dei Promotori delle sperimentazioni ed i danni imputabili a vizio del consenso, esclusivamente qualora il consenso informato sia considerato non "validamente prestato" ai sensi del punto 3.7.2 dell'allegato n. 1 al Decreto del Ministero della Sanità 18 Marzo 1998 e s.m.i..

A deroga dell'Articolo – Diritto di rivalsa - la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa nei confronti degli Assicurati.

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con un limite di indennizzo pari a € 2.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

Art.25 RITARDATO E/O OMESSO SOCCORSO

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante da ritardato e/o omissso soccorso in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione a tale specifica attività.

Art.26 ESTENSIONE TERRITORIALE

La presente assicurazione vale per il territorio dell'Europa geografica ad esclusione di USA, Canada e Messico per la garanzia RCT e per il Mondo intero per la garanzia RCO

SEZ. 6 - LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO E/O PER ANNUALITA' ASSICURATIVA

I limiti di risarcimento di seguito indicati devono intendersi quale massima esposizione della Società:

Distribuzione ed utilizzazione del sangue € 2.500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione

Danni da incendio € 2.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione

Danni da interruzione di attività € 1.500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione

Danni da inquinamento accidentale € 1.500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione

Legge sulla privacy € 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione

Sperimentazione Clinica € 2.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione

Comitato Etico € 2.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione

U.O.C. E. PROCUREMENT
DIRETTORE: DOTT.SSA SIMONA DI GIOVANNI
TEL. 0761 237825 - FAX 0761 237837

PROT. N°

VITERBO,

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

L'Impresa/e di Assicurazioni sottoscritta/e si obbliga/no a fornire il seguente servizio di copertura assicurativa

POLIZZE DI ASSICURAZIONE RCT/O

alle condizioni economiche di seguito riportate.

L'Impresa/e di Assicurazioni dichiara/no di aver preso conoscenza di tutte le condizioni che influiscono nella determinazione dei premi e delle condizioni contrattuali, confermando che tali condizioni hanno consentito di formulare l'offerta.
Le informazioni sotto indicate saranno trattate ai sensi del Dlgs. 30.06.2003 n. 196.

TOTALE OFFERTA ECONOMICA

RCT/O	
a) TOTALE OFFERTA ECONOMICA ANNUA LORDA	Euro
b) Ribasso unico percentuale offerto;	%
c) costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del Codice	Euro

Premio annuo lordo comprensivo di imposte e costi della manodopera e oneri aziendali (a + c)

Euro:(in cifre) _____

Euro:(in lettere) _____

Come da specifica allegata per ciascuna polizza

Data

Timbro delle Imprese di Assicurazioni - Firma e qualifica del sottoscrittore



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CONCORRENTE

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

E contestuali dichiarazioni di impegno

**Procedura aperta per il servizio di copertura assicurativa della
Responsabilità Civile Terzi e Prestatori d'Opera occorrente alla
ASL Viterbo.**

Il sottoscritto: _____



Nato a: _____ il _____
Residente a: _____ Provincia di _____
via/piazza _____ n.° _____
in qualità di: _____ (indicare la carica, anche sociale)
_____ dell'Operatore/Impresa: _____
con sede nel Comune di: _____ Provincia di _____
codice fiscale: _____
partita I.V.A.: _____
telefono: _____ fax _____
indirizzo di posta elettronica: _____

Recapiti presso i quali si intendono ricevere le comunicazioni della Stazione Appaltante (da indicarsi <u>obbligatoriamente</u>)	
Domicilio eletto	
Indirizzo di posta elettronica	
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)	
Numero di fax	

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e l'applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

in relazione al Bando di Gara per la procedura in oggetto, di partecipare alla procedura medesima:

[selezionare la casella corrispondente al regime soggettivo di partecipazione alla procedura]

☐ come operatore economico singolo

[ovvero]

☐ come consorzio con le seguenti imprese consorziate:

	Denominazione	Sede legale
1		
2		
3		



	Denominazione	Sede legale
4		
5		
6		

[ovvero]

- ☐ quale [mandatario] [mandante] in raggruppamento temporaneo di operatori economici di tipo:

- ° orizzontale
- ° verticale
- ° misto

[ovvero]

- ☐ quale [capogruppo] [consorziato] in consorzio ordinario

con i seguenti operatori economici concorrenti e con la seguente ripartizione dell'appalto tra i medesimi, ai sensi dell'art. 48, comma 4° del D.Lgs. 50/2016:

[quadro da compilare solo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, costituendi o costituiti. In tal caso, per ciascun operatore occorrerà indicare la denominazione, la sede legale e le parti di appalto che la medesima eseguirà]

Operatore Mandatario/Capogruppo	Parte dell'appalto di competenza	Percentuale di esecuzione

Operatore Mandante/Consorziato	Parte dell'appalto di competenza	Percentuale di esecuzione

[ovvero]

- ☐ come G.E.I.E.

Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale

- di applicare a favore dei propri lavoratori dipendenti, o nei confronti dei propri soci in caso di cooperativa, condizioni normative e retributive non deteriori e/o inferiori



a quelle risultanti dai contratti nazionali di lavoro e dagli accordi locali integrativi relativi al luogo in cui si trova la propria sede, nonché di rispettare le forme e le procedure previste in materia dalla l. n. 55 del 19 marzo 1990 e s.m. e i.;

- di non aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori debitamente accertati, ai sensi degli artt. 43 e 44, 11° comma, del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, comportanti l'esclusione dalle gare;
- che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/01 e, in particolare, che, negli ultimi tre anni, non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con, e comunque non ha conferito incarichi a, *ex* dipendenti di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o enti privati in controllo pubblico di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 39/13, ovvero soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. 39/13 che abbiano cessato il proprio rapporto con le pubbliche amministrazioni, enti pubblici o enti privati in controllo pubblico da meno di tre anni, e che, nell'ultimo triennio di servizio, abbiano esercitato nei confronti dell'Operatore poteri autoritativi o negoziali per conto delle amministrazioni o degli enti di cui sopra;
- di essere in regola rispetto alla normativa antimafia;

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AVVALIMENTO

- ☐ che non intende avvalersi della capacità di altri soggetti per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale;

[*ovvero*]

- ☐ che intende avvalersi della capacità di altri soggetti per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale;

[*compilare i seguenti campi solo in caso di avvalimento*]

- che, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/16, intende avvalersi della/e seguente/i impresa/e per il soddisfacimento dei sotto elencati requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale mancanti:

	<i>Impresa Ausiliaria</i>	<i>Requisito prestato (<u>da indicarsi in maniera dettagliata</u>)</i>

- che, per quanto a propria conoscenza, in capo alla/e suddetta/e impresa/e non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16, né gli altri previsti dalla normativa nazionale vigente;
- che la/e suddetta/e impresa/e è/sono in possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale mancanti sopra indicati;
- che è consapevole:



- che, ai sensi dell'art. 89, comma 1°, del D.Lgs. n. 50/16, in caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, D.Lgs. n. 50/16 nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante escluderà il Concorrente e escuterà la garanzia;
 - che, ai sensi dell'art. 89, comma 5°, del D.Lgs. n. 50/16, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'Appaltatore si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'Appalto posto a base di gara;
 - che, ai sensi dell'art. 89, comma 3°, del D.Lgs. n. 50/16, il Concorrente dovrà sostituire i soggetti che non soddisfino un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione;
 - che, ai sensi dell'art. 89, comma 5°, del D.Lgs. n. 50/16, esso Concorrente e l'Impresa Ausiliaria saranno responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto;
 - che, ai sensi dell'art. 89, comma 7°, del D.Lgs. n. 50/16, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente, nè che partecipino sia l'Impresa Ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti;
 - che, ai sensi dell'art. 89, comma 9°, del D.Lgs. n. 50/16, la Stazione Appaltante eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'Impresa Ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'Appalto;
- e, a tal fine, allega:
- una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'Impresa Ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - una dichiarazione sottoscritta dall'Impresa Ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il Concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'Impresa Ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'Appalto;

A. INFORMAZIONI RELATIVE AI MEZZI DI PROVA

- che le seguenti autorità pubbliche o soggetti terzi, sono responsabili al rilascio dei seguenti documenti complementari:

[compilare i seguenti campi solo qualora le relative informazioni siano conosciute dall'Operatore]



Motivo di esclusione/Criterio di selezione	Documentazione complementare	Autorità o organismo responsabile al rilascio	Punti di contatto

- di essere in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire la documentazione complementare indicata all'art. 15 del Disciplinare di Gara.

B. ULTERIORI INFORMAZIONI RILEVANTI

E.1) Informazioni di carattere generale

- [nel solo caso di società, GEIE, o di raggruppamento o consorzio già costituiti] di essere validamente costituito ed organizzato ai sensi della normativa vigente nel rispettivo Paese di appartenenza;
- di essere in regola con quanto previsto dall'art. 37 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122, e relative disposizioni di attuazione di cui al D.M. del 14 dicembre 2010, in tema di antiriciclaggio;
- che la propria azienda detiene tutte le autorizzazioni amministrative, i nulla osta, le licenze, i pareri ed i permessi, comunque denominati, eventualmente necessari per l'esercizio della propria attività e la prestazione dell'appalto;
- che ha prodotto nella "Busta A – Documentazione Amministrativa" dell'Offerta la **garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016**, nella misura e secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di Gara, e che la medesima è congrua per entità e tenore alle prescrizioni della norma in questione e a quelle ulteriori poste dal Bando e dal Disciplinare di Gara;
- che, ai fini dei benefici di cui all'art. 93, comma 7°, del D.Lgs. 50/2016:

[compilare gli spazi relativi ai documenti di cui si è in possesso]

- ☐ è in possesso di adeguata certificazione di qualità UNI CEI ISO _____, in corso di validità, rilasciata da _____ in data _____, avente ad oggetto _____ e scadenza al _____, ovvero dichiara come segue la presenza di elementi significativi e tra loro correlati dell'esistenza _____ di _____ tale _____ sistema: _____;
- ☐ è in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in corso di validità, n. _____, con scadenza al _____;
- ☐ è in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, in corso di validità, rilasciata da _____, in data _____, e scadenza al _____;



- ☐ è in possesso di marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in corso di validità, rilasciato da _____, in data _____, avente ad oggetto _____, e scadenza al _____;
- ☐ ha sviluppato un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1, certificato mediante _____, in corso di validità, rilasciata/o da _____, in data _____, e scadenza al _____;
- ☐ ha sviluppato un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, certificata mediante _____, in corso di validità, rilasciata/o da _____, in data _____, e scadenza al _____;
- ☐ è in possesso di *rating di legalità* _____, ottenuto in data _____, con scadenza al _____, non sospeso né revocato;
- ☐ è in possesso del modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001, adottato in data _____, con provvedimento prot. n. _____;
- ☐ è in possesso di certificazione *social accountability* 8000, in corso di validità, rilasciata da _____, in data _____ e scadenza al _____;
- ☐ è in possesso di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, in corso di validità, rilasciata da _____, in data _____ e scadenza al _____;
- ☐ è in possesso di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli Operatori Economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, in corso di validità, rilasciata da _____, in data _____ e scadenza al _____;
- ☒ che ha provveduto al pagamento del **contributo all'A.N.AC.**, nella misura e secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di Gara, e che ha allegato la prova di tale pagamento nell'ambito della "Busta A – Documentazione Amministrativa";

[clausole a selezione alternativa]

- ☐ che, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 81 e 216, comma 13° del D.Lgs. 50/2016 e dalla Deliberazione dell'A.N.AC. (già A.V.C.P.) n. 111 del 20 dicembre 2012, come aggiornata dalla successiva Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, **ha provveduto**, secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di Gara, alla richiesta del "*PassOE*" all'Autorità Nazionale AntiCorruzione e che



ha allegato il documento attestante il rilascio del *PassOE*, nell'ambito della "Busta A – Documentazione Amministrativa"

[ovvero]

- che non ha provveduto alla richiesta del "*PassOE*" all'A.N.AC. e che pertanto non ha allegato il documento attestante il rilascio del *PassOE* nell'ambito della "Busta A – Documentazione Amministrativa", ma che si impegna a richiedere all'A.N.AC. il *PassOE* nel termine assegnato, qualora la Stazione Appaltante ne faccia richiesta, ai fini della verifica dei requisiti *ex artt.* 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;
- di essere consapevole che è necessario produrre, in allegato alla presente, copia dei documenti di identità di tutti i soggetti sottoscrittori, in corso di validità;
- di aver preso conoscenza del contenuto del Bando, del Disciplinare di Gara e di tutti gli allegati, e di accettarne il contenuto senza riserva alcuna;
- che gli sono ben note e accetta, per il caso di affidamento del Contratto, tutte le condizioni previste dalla documentazione della procedura e dall'offerta avanzata, le quali vengono accolte senza riserva e/o condizione alcuna;
- che la propria offerta sarà improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e che conformerà i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e che non ha posto in essere, né praticato intese restrittive della concorrenza ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e ss. del Trattato CE e le disposizioni di cui alla l. n. 287 del 10 ottobre 1990;
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;
- di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nelle forniture e nel servizio, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
- che comunicherà alla Stazione Appaltante qualunque tentativo di turbativa, nonché qualunque irregolarità o illecito nelle fasi di svolgimento della procedura e/o in quelle di esecuzione del contratto;
- che l'offerta che andrà a rappresentare alla Stazione Appaltante è rispettosa delle misure per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro previste dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e farà espressa menzione dei costi della sicurezza a proprio carico quale Appaltatore, ai sensi dell'art. 95, comma 10°,



del D.Lgs. 50/2016, che risulteranno ponderati e congrui rispetto alle prestazioni richieste ed alla normativa di settore;

- che, ai sensi dell'art. 26, comma 1°, lettera a), n. 2) del D.Lgs. 81/08, e dell'Allegato XVII al predetto Decreto, è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, e che dunque:
- ha provveduto alla redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 17, comma 1°, lettera a) del D.Lgs. 81/08, o ha comunque reso autocertificazione ai sensi dell'art. 29, comma 5°, del predetto Decreto;
- non è oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/08;
- di essere consapevole che i contenuti tutti di tale dichiarazione potranno essere oggetto di verifica a cura della Stazione Appaltante, nei casi previsti dall'art. 85, comma 5°, del D.Lgs. 50/16, e con le conseguenze previste dalla normativa vigente per il caso di mancata prova o prova non conforme a quanto qui dichiarato;
- di essere consapevole che l'Azienda procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo attraverso il sistema AVCpass, così come previsto nella Deliberazione A.N.AC. n. 111/12, come aggiornata dalla successiva Deliberazione 157/16, salvo che nei casi di cui all'art. 5, comma 3°, della suddetta Deliberazione 111/12 nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema;
- che, in caso di aggiudicazione, entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione rimborserà alla Stazione Appaltante le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e presso i quotidiani, ai sensi e per gli effetti degli artt. 34, comma 35°, del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e 216, comma 11°, del Codice;
- che sarà tenuto a trasmettere, prima dell'avvio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui all'art. 105, comma 17°, del D.Lgs. 50/16, ove necessario in ragione dell'oggetto delle prestazioni dell'appalto;
- che acconsentirà, in caso di affidamento dell'appalto, all'esecuzione anticipata del medesimo su semplice richiesta della Stazione Appaltante, per motivate ragioni di urgenza;
- di essere a conoscenza che la stipula del Contratto sarà condizionata all'effettiva attestazione dei requisiti necessari per l'affidamento, sulla base delle indicazioni e delle richieste che perverranno dalla Stazione Appaltante, e salvo diversa determinazione della medesima per i casi di urgenza di acquisizione delle relative prestazioni;
- di essere a conoscenza che la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14°, del D.Lgs. 50/2016;
- di accettare, senza riserva, eccezione o condizione alcuna, quanto disposto dalla *Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell'Azienda ARES I/8*, approvato con DCA n. U00308/2015 e modificato con DCA n.



U00032/2017 e dal Regolamento *“Definizione delle nuove procedure di pagamento per le diverse categorie di creditori delle aziende del SSR, a partire dall’1/1/2018 approvato con DCA n. U00289/2017 e modificato ed integrato con DCA n. U00504/2017 “Modifica ed integrazione al Decreto del Commissario ad Acta n. U00289 del 7/7/2017”*;

- - di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, sarà tenuto al rispetto degli obblighi di condotta derivanti dal *«Codice di comportamento aziendale»*, adottato con Deliberazione della ASL di Viterbo n. 33 del 18/1/2018.
- che corrisponderà alla Stazione Appaltante i costi sostenuti per la registrazione del contratto e gli altri costi accessori della procedura, a semplice richiesta della medesima e dietro presentazione della relativa documentazione di giustificazione;
- che osserverà integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- che assumerà a proprio carico tutti gli oneri previdenziali, assicurativi e retributivi previsti dalla legge;
- che, in caso di aggiudicazione, ove tenuto per legge comunicherà alla Stazione Appaltante, per il tramite del R.U.P., ed all’Osservatorio dei Contratti Pubblici, lo stato di avanzamento delle prestazioni, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori occupati;
- di impegnarsi alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (*“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (*“Misure urgenti in materia di sicurezza”*), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Azienda che nei rapporti con la Filiera delle Imprese;
- che manterrà in ogni caso il massimo riserbo su tutti i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza in occasione e/o nel corso della presente procedura, affinché i medesimi mantengano il proprio carattere segreto e/o riservato, ai fini della più piena tutela degli eventuali diritti di privativa industriale interessati e del riserbo sui dati non diffondibili ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (*“Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”*);
- che, ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 con la sottoscrizione della presente dichiarazione e la partecipazione alla procedura acconsente al trattamento dei dati forniti per le finalità di svolgimento della procedura stessa;
- di aver preso visione dell’allegato modello denominato *“Atto di designazione e Nomina del Responsabile Esterno del trattamento dei dati”* e di impegnarsi a compilare e sottoscrivere il suddetto atto in caso di aggiudicazione;
- di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad inviare comunicazioni, ivi comprese quelle a mezzo fax, ai recapiti indicati in precedenza nella apposita tabella;

Informazioni relative al subappalto

**[clausole a selezione alternativa]**

- ☐ che non intende subappaltare o concedere in cottimo parte delle prestazioni;
[ovvero]
- ☐ che intende subappaltare o concedere in cottimo parte delle prestazioni;
[compilare i seguenti campi solo in caso di subappalto o di cottimo]
- ☒ che la parte delle prestazioni che intende subappaltare, nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs.50/2016, è la seguente:

Oggetto del subappalto	Percentuale (non superiore al 30%)

- ☒ che le prestazioni affidate in subappalto saranno eseguite da uno o più dei seguenti soggetti:
- 1) _____;
- 2) _____;
- 3) _____;
- ☒ che, per quanto a propria conoscenza, in capo ai soggetti sopra indicati non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16, né gli altri previsti dalla normativa nazionale vigente;
- ☒ che provvederà a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
- ☒ che, ai fini dell'autorizzazione della Stazione Appaltante in ordine ai contratti di subappalto ed equiparati, invierà *(i)* gli eventuali contratti di subappalto e simili alla Stazione Appaltante, in copia autentica, nel termine di venti giorni antecedenti rispetto all'inizio dell'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto o simili; *(ii)* la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/16; *(iii)* la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/13; *(iv)* la dichiarazione dell'affidatario circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con il titolare del subappalto o analogo rapporto; *(v)* tutti gli altri documenti richiesti dalla legge e dalla Stazione Appaltante;
- ☒ che, per le prestazioni affidate in subappalto, praticherà gli stessi prezzi unitari risultanti dall'affidamento dell'appalto, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), fatta eccezione per gli oneri della sicurezza, che verranno corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;

Dichiarazioni aggiuntive nel caso di raggruppamenti di operatori economici e consorzi ordinari



[selezionare la casella in caso di raggruppamenti o consorzi **non ancora costituiti**] di impegnarsi, in caso di affidamento:

- a costituirsi nella forma giuridica prescelta;
- a conferire a tal fine mandato collettivo speciale con rappresentanza al seguente
soggetto _____ designato _____ mandatario _____,
il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- a perfezionare in tempo utile detto mandato, e comunque entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante;
- a non modificare la composizione del raggruppamento o del consorzio, rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta;
- a rispettare tutte le prescrizioni poste dall'art. 48 del D.Lgs. 50/16;
[ovvero]

☐ [selezionare la casella in caso di raggruppamenti o consorzi **già costituiti**]:

che _____ al _____ seguente _____ soggetto _____ designato _____ mandatario _____,
speciale _____ con _____ rappresentanza _____ mediante _____ il _____ seguente _____ atto _____
_____;

- che verranno rispettate tutte le prescrizioni poste dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/16;

E.2) Ulteriori dichiarazioni aggiuntive nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2°, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/16

☐ [selezionare la casella in caso di consorzi] che i consorziati per i quali il
consorzio _____ concorre _____ sono _____ i
seguenti: _____

[Luogo e Data] _____.

[Firma dell'Operatore]

Note di compilazione:

- la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta da parte (i) del legale rappresentante o (ii) da persona abilitata ad impegnare l'operatore. In tale ultimo caso, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri;
- alla presente dichiarazione dovrà essere allegata, copia di un documento di identità di ogni sottoscrittore, in corso di validità;
- la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna impresa concorrente, da ogni singolo operatore del raggruppamento o del consorzio ordinario, dai consorzi di cui all'art. 45, comma 2°, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/16 e da tutte le imprese da questi indicate come concorrenti;
- all'atto della compilazione, selezionare le opzioni a compilazione alternativa barrando il relativo riquadro, in maniera tale che la scelta del soggetto che compila sia chiaramente espressa;



- *le clausole obbligatorie non potranno essere oggetto di spunta e/o eliminazione.*



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'IMPRESA
AUSILIARIA

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

E contestuali dichiarazioni di impegno

**Procedura aperta per il servizio di copertura assicurativa della
Responsabilità Civile Terzi e Prestatori d'Opera occorrente alla
ASL Viterbo.**

Il sottoscritto: _____



Nato a: _____ il _____
 Residente a: _____ Provincia di _____
 via/piazza _____ n.° _____
 in qualità di: _____ (indicare la carica, anche sociale)
 dell'Operatore/Impresa: _____
 con sede nel Comune di: _____ Provincia di _____
 codice fiscale: _____
 partita I.V.A.: _____
 telefono: _____ fax _____
 indirizzo di posta elettronica: _____

Lotto

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e l'applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

A.1) Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale

- di applicare a favore dei propri lavoratori dipendenti, o nei confronti dei propri soci in caso di cooperativa, condizioni normative e retributive non deteriori e/o inferiori a quelle risultanti dai contratti nazionali di lavoro e dagli accordi locali integrativi relativi al luogo in cui si trova la propria sede, nonché di rispettare le forme e le procedure previste in materia dalla l. n. 55 del 19 marzo 1990 e s.m. e i.;
- di non aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori debitamente accertati, ai sensi degli artt. 43 e 44, 11° comma, del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, comportanti l'esclusione dalle gare;
- che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/01 e, in particolare, che, negli ultimi tre anni, non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con, e comunque non ha conferito incarichi a, ex dipendenti di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o enti privati in controllo pubblico di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 39/13, ovvero soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. 39/13 che abbiano cessato il proprio rapporto con le pubbliche amministrazioni, enti pubblici o enti privati in controllo pubblico da meno di tre anni, e che, nell'ultimo triennio di servizio, abbiano esercitato nei confronti dell'Operatore poteri autoritativi o negoziali per conto delle amministrazioni o degli enti di cui sopra;
- di essere in regola rispetto alla normativa antimafia;

**A. CRITERI DI SELEZIONE**

- che intende mettere a disposizione dell'impresa Concorrente, come effettivamente mette a disposizione, i seguenti propri requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico o professionale:

	<i>Concorrente avvalso</i>	<i>Requisito prestato (da indicarsi in maniera dettagliata)</i>

- che, ai sensi dell'art. 89, comma 1°, del D.Lgs. n. 50/16, è in possesso dei suddetti requisiti oggetto di avvalimento;

B. RISORSE OGGETTO DELL'AVVALIMENTO

- che si obbliga verso il Concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'Appalto le seguenti risorse necessarie di cui è carente il concorrente:

	<i>Concorrente avvalso</i>	<i>Risorsa prestata (da indicarsi in maniera dettagliata)</i>

- che, ai sensi dell'art. 89, comma 1°, del D.Lgs. n. 50/16, è in possesso delle suddette risorse oggetto di avvalimento;

C. INFORMAZIONI RELATIVE AI MEZZI DI PROVA

- che le seguenti autorità pubbliche o soggetti terzi, sono responsabili al rilascio dei seguenti documenti complementari:

[compilare i seguenti campi solo qualora le relative informazioni siano conosciute dall'Operatore]

Motivo di esclusione/Criterio di selezione	Documentazione complementare	Autorità o organismo responsabile al rilascio	Punti di contatto

- di essere in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire la documentazione complementare indicata relativa ai requisiti oggetto di avvalimento.

D. ULTERIORI DICHIARAZIONI RELATIVE ALL'AVVALIMENTO

- che è consapevole:
 - che, ai sensi dell'art. 89, comma 1°, del D.Lgs. n. 50/16, in caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, D.Lgs. n. 50/16 nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante escluderà il Concorrente e escuterà la garanzia;
 - che, ai sensi dell'art. 89, comma 5°, del D.Lgs. n. 50/16, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'Appaltatore si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'Appalto posto a base di gara;
 - che, ai sensi dell'art. 89, comma 3°, del D.Lgs. n. 50/16, il Concorrente dovrà sostituire i soggetti che non soddisfino un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione;
 - che, ai sensi dell'art. 89, comma 5°, del D.Lgs. n. 50/16, il Concorrente e l'Impresa Ausiliaria saranno responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto;
 - che, ai sensi dell'art. 89, comma 7°, del D.Lgs. n. 50/16, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente, né che partecipino sia l'Impresa Ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti;
 - che, ai sensi dell'art. 89, comma 9°, del D.Lgs. n. 50/16, la Stazione Appaltante eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'Impresa Ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'Appalto;

[Luogo e Data] _____.

[Firma dell'Operatore]

Note di compilazione:

- la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta da parte (i) del legale rappresentante o (ii) da persona abilitata ad impegnare l'operatore. In tale ultimo caso, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri;
- le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 commi 1°, 2° e 5°, lettera l), del D.Lgs. 50/16, esposte nel testo di cui sopra, potranno essere rese dal



soggetto sottoscrittore per quanto a propria conoscenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3° di tale articolo;

- *in caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione realizzatasi nell'ultimo anno, la dichiarazione relativa al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1°, del D.Lgs. 50/16 può essere resa dal soggetto sottoscrittore per quanto a propria conoscenza, anche con riferimento agli esponenti della società cedente, incorporata o fusa;*
- *in alternativa a quanto previsto dai due punti precedenti, l'Operatore dovrà dimostrare l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 commi 1°, 2° e 5°, lettera l), del D.Lgs. 50/16, producendo le relative dichiarazioni sottoscritte personalmente da ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati;*
- *alla presente dichiarazione dovrà essere allegata, copia di un documento di identità di ogni sottoscrittore, in corso di validità;*
- *all'atto della compilazione, selezionare le opzioni a compilazione alternativa barrando il relativo riquadro, in maniera tale che la scelta del soggetto che compila sia chiaramente espressa;*
- *le clausole obbligatorie non potranno essere oggetto di spunta e/o eliminazione.*



**ATTO DI
DESIGNAZIONE E NOMINA
DEL RESPONSABILE ESTERNO
DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

ASL VITERBO

*Atto di designazione e nomina - ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, comma 7 e 8, e 28 del
Regolamento (UE) 2016/679 – di [Nome della Società], quale
Responsabile Esterno dei trattamenti dei dati personali, effettuati tramite il Contratto
[Nome del Contratto].*



L'**Azienda Sanitaria Locale di Viterbo**, con sede legale in Viterbo alla via Enrico Fermi, 15, C.A.P. 01100 Codice Fiscale e Partita Iva n. 0145557956, rappresentata legalmente dal Direttore Generale *pro tempore* Dottorssa Daniela Donetti in ragione della sua carica e, agli effetti del presente atto, elettivamente domiciliato ove sopra (di seguito "ASL di Viterbo"),

PREMESSO CHE

In data [] veniva sottoscritto il contratto avente ad oggetto:

[] (d'ora in avanti per brevità denominato anche il "Contratto"), tra le seguenti parti:

L'ASL di Viterbo

e

[*Nome della Società*]

intercorre un contratto avente ad oggetto:

[*REP. n.*]

- l'ASL di Viterbo tratta i dati personali in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016;
- l'ASL di Viterbo intende designare [*Nome della Società*] nella persona del, "Responsabile del trattamento" dei dati dalla medesima società effettuato nell'ambito dell'esecuzione del Contratto sopra specificato;
- [*Nome della Società*] nella persona del [*Nome legale rappresentante o delegato contrattuale*] ha manifestato, giusto anche quanto pattuito nel citato Contratto, la propria disponibilità ad assolvere l'incarico ai sensi degli artt. 4 comma 8 ed 28 del Regolamento (UE) 679/2016;
- l'ASL di Viterbo intende definire e individuare i compiti e le responsabilità spettanti, in forza delle rispettive funzioni, ai sensi del vigente Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione di dati personali;



– la sottoscrizione del presente atto da parte *[Nome della Società]* nella persona del suo legale rappresentante, comporterà l'integrale accettazione del contenuto dello stesso e delle clausole, nonché delle dichiarazioni ivi contenute, da parte della medesima società.

CIO' PREMESSO

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

l'ASL di Viterbo in persona come sopra, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati ex art. 4 comma 7 del Regolamento (UE) 679/2016,

DESIGNA e NOMINA

[Nome della Società] quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali - d'ora in avanti Responsabile – nei limiti degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto

[Nome Contratto],

indicare oggetto del contratto

e REP. n.

ARTICOLO 1

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

L'ASL di Viterbo, ai sensi dell'art. 28 comma 1 del Regolamento (UE) 679/2016, riconosce nello specifico, che il profilo societario della *[Nome della Società]*, in termini di azionariato, uomini ed attrezzature, è stato ritenuto presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che i trattamenti soddisfino i requisiti del Regolamento (UE) 679/2016, anche in termini di sicurezza e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, così come previsto dall'Articolo 28, comma 1 del Regolamento (UE) 679/2016, è tale da consentire la designazione e nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati appresso indicati.

La *[Nome della Società]* si impegna, preventivamente, a segnalare al Titolare qualsiasi mutamento sostanziale dei suddetti requisiti, che in qualche modo possa sollevare incertezze sul mantenimento degli stessi.

ARTICOLO 2

SUB RESPONSABILE

[articolo 28, comma 2 del Regolamento (UE) 679/2016]

Il Responsabile esterno del trattamento non ricorre ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione scritta, del Titolare del trattamento, l'ASL di Viterbo, e più precisamente: quando la *[Nome della Società]* intenda avvalersi di un altro responsabile del trattamento



(Sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, è tenuta, pertanto, a richiedere l'autorizzazione scritta all'ASL di Viterbo, con congruo preavviso a mezzo PEC almeno 30 giorni prima. *[indicare PEC aziendale]*

Nel caso in cui il Responsabile esterno del trattamento (Responsabile primario) ricorra ad un altro Responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, su tale altro Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto per il Responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento.

Nel caso in cui l'altro Responsabile del trattamento (Sub responsabile) ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale (Responsabile primario) conserva nei confronti del Titolare del trattamento, ASL di Viterbo, l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, così come previsto dall'art. 82 paragrafo 1 Regolamento (UE) 679/2016.

E' fatto salvo il caso in cui si dimostri che l'evento dannoso non è imputabile all'altro Responsabile esterno (Sub responsabile) così come previsto dall'art. 82 paragrafo 3 Regolamento (UE) 679/2016.

ARTICOLO 3

DURATA DEL TRATTAMENTO

[articolo 28 comma 3 del Regolamento (UE) 679/2016]

La presente designazione ha efficacia dal giorno di sottoscrizione del presente atto e sino al termine del Contratto.

Indicare espressamente la durata [con precisione il periodo temporale] stipulato in data [Data Stipula] e data cessazione contratto [data cessazione]

Ciò ad eccezione del caso di anticipata revoca della designazione medesima da parte del Titolare, il quale, in persona come sopra, dichiara di riservarsi espressamente tale facoltà.

L'ASL di Viterbo, in persona come sopra, dichiara di riservarsi, ai sensi dell'art. 28 comma 3 lettera h del Regolamento (UE) 679/2016, la facoltà di effettuare verifiche ed ispezioni



periodiche, anche per mezzo di report e sopralluoghi in contraddittorio, al fine di vigilare sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, nonché delle istruzioni previste dal presente accordo.

L'ASL di Viterbo in caso di ingiustificato ritardo, dissenso della *[Nome della Società]* si riserva la sanzione di *[indicare eventuale sanzione/ in caso contrario eliminare la voce]*

ARTICOLO 4

NATURA DEL TRATTAMENTO – FINALITA' DEL TRATTAMENTO

[articolo 28 comma 3 del Regolamento (UE) 679/2016]

Per tutta la durata contrattuale e per i trattamenti riportati nell'oggetto del contratto gli stessi saranno da effettuarsi negli ambiti di seguito riportati:

▪ **natura del trattamento dei dati:**

- automatizzata
- non automatizzata
- entrambe

[cancellare volta per volta la voce che non interessa]

▪ **finalità del trattamento:**

- sanitaria
- ricerca scientifica
- altra voce da specificare

[cancellare volta per volta la voce che non interessa]

ARTICOLO 5

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI – CATEGORIE DEI SOGGETTI INTERESSATI

[articolo 28 comma 3 del Regolamento (UE) 679/2016]

In questi ambiti vengono trattati dati della seguente fattispecie:

- Identificativi
- Sensibili
- Genetici
- Biometrici
- Dati relativi alla salute

- Giudiziari

[cancellare volta per volta la voce che non interessa]

Per le seguenti categorie di interessati:

- Pazienti (Soggetti vulnerabili)
- Minori
- altre indicazione con riferimento alla platea degli interessati

[cancellare volta per volta la voce che non interessa]

ARTICOLO 6

ISTRUZIONI

La *[Nome della Società]* in qualità di responsabile del trattamento, in persona del suo legale rappresentante, in persona come sopra, dichiara di aver ricevuto, esaminato e compreso le istruzioni di trattamento impartite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28 comma 3 lettera a del Regolamento (UE) 679/2016, e di seguito riportate, che si impegna per sé o suoi aventi causa, a rispettare nell'esecuzione dell'incarico affidatole:

- a) assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto delle istruzioni fornite dall'ASL di Viterbo, delle norme e di ogni prescrizione contenuta nel Regolamento (UE) 679/2016, nelle norme di legge vigenti e nei relativi allegati, compresi i codici deontologici, delle future modificazioni ed integrazioni, nonché informarsi e tenere conto dei provvedimenti, dei comunicati ufficiali, delle autorizzazioni generali emessi dall'autorità di controllo nazionale (Garante privacy) o da altra autorità Europea (Garante Europeo della protezione dei dati, Comitato Europeo per la protezione dei dati / già Gruppo di lavoro articolo 29);
- b) assicurare che i dati personali siano utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività contrattuali, attenendosi alle prescrizioni di legge e alle previsioni del contratto medesimo, non effettuare di propria iniziativa alcuna operazione di trattamento diversa da quelle indicate e non diffondere o comunicare, in alcun caso, i dati in questione a soggetti estranei all'esecuzione del trattamento.

La *[Nome della Società]* in qualità di responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento (UE) 679/2016 altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.



Per i profili organizzativi e applicativi del presente atto, le parti indicano sin d'ora i referenti ed i relativi elementi di contatto:

per il Titolare - ASL di Viterbo:

[indicare i profili aziendali coinvolti] [indicare PEC aziendale]

[ad esempio]

1. DPO per i profili di protezione dei dati
2. Responsabile informatico per i profili informatici
3. E- procurement per i profili contrattuali

Per il responsabile - *[Nome della Società]*

[indicare i profili aziendali coinvolti]

[ad esempio]

1. Eventuale DPO o responsabile privacy per i profili di protezione dei dati
2. Responsabile informatico e/o amministratore di sistema per i profili informatici
3. Ufficio contratti o altro soggetto incaricato per i profili contrattuali

ARTICOLO 7

PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO

[articolo 29 del Regolamento (UE) 679/2016]

Il Responsabile esterno del trattamento deve designare quali persone autorizzate i soggetti ai quali affidare operazioni relative al trattamento e che abbiano accesso ai di dati personali ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento (UE) 679/2016.

La designazione di persone autorizzate deve essere effettuata per iscritto, individuando puntualmente gli ambiti di trattamento consentito ed impartendo le necessarie istruzioni sulle modalità di trattamento, definendo regole e modelli di comportamento che assicurino la riservatezza e il rispetto del divieto di comunicazione e diffusione dei dati ai quali gli incaricati stessi hanno accesso.

Il Responsabile esterno del trattamento deve tenere un registro aggiornato con l'elenco nominativo di tutti le persone autorizzate con i trattamenti affidati ed i relativi profili di autorizzazione di accesso ai dati ed il relativo patto di riservatezza da far sottoscrivere ai soggetti autorizzati.

Tali designazioni ed il suddetto patto di riservatezza dovranno essere tempestivamente



comunicate a mezzo PEC all'ASL di Viterbo. *[indicare PEC aziendale]*

Parimenti con le medesime modalità di comunicazione dovrà essere tempestivamente trasmessa, all'ASL di Viterbo, ogni variazione nella designazione delle persone autorizzate.

La mancata comunicazione iniziale ed il successivo aggiornamento è considerata grave inadempimento e costituisce condizione di clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del presente atto. ex art. 1456 c.c.

ARTICOLO 8

OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

[articolo 29 del Regolamento (UE) 679/2016]

a) **formazione**

Il Responsabile esterno del trattamento deve provvedere a predisporre un percorso formativo per le persone autorizzate (individuate ai sensi dell'art. 7 del presente atto) sulle modalità di gestione sicura e sui comportamenti prudenziali nella gestione dei dati personali.

b) **vigilanza**

Il Responsabile esterno del trattamento deve vigilare sull'operato delle persone autorizzate, archiviare, custodire e conservare i dati personali oggetto del trattamento – ivi inclusi i documenti elettronici – per tutta la durata del Contratto, fatto salvo il rispetto di eventuali termini di legge stabiliti per alcune categorie di dati e/o documenti;

c) **misure tecniche**

Il Responsabile esterno del trattamento, relativamente ai sistemi che trattano dati personali dal medesimo gestiti, dovrà adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi di perdita, danneggiamenti ed accessi non autorizzati, ai sensi degli artt. 32 e 36, comma 3, lettera c) del Regolamento (UE) 679/2016, limitatamente ai poteri ed ai doveri conferiti a seguito della stipula del sopramenzionato Contratto;

Il Responsabile esterno del trattamento dovrà, inoltre, conformarsi alle misure di cui al Provvedimento emanato dall'Autorità Garante, in data 27 novembre 2008, entrato in vigore in data 15 dicembre 2009, in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile esterno del trattamento sarà tenuto a verificare la costante adeguatezza delle misure in essere, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale,



dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

Il Responsabile esterno del trattamento è tenuto a segnalare tempestivamente, e rimuovere, qualsiasi eventuale carenza sulle misure di sicurezza adottate in conformità al Regolamento (UE) 679/2016 o su qualunque altro aspetto relativo ai trattamenti conferiti che dovesse comportare responsabilità civili e/o penali per il Titolare;

d) trattamento presso il responsabile esterno

Il Responsabile esterno del trattamento è tenuto a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di legittimità, adeguatezza, esattezza, pertinenza e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, compresi i tempi di conservazione non superiori al conseguimento delle suddette finalità, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del Regolamento (UE) 679/2016.

Ove il Responsabile esterno del trattamento rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare e le disposizioni emanate dall'autorità di controllo italiana ed europea (Garante Europeo della protezione dei dati, Garante Italiano e Comitato Europeo per la protezione dei dati / già Gruppo di lavoro articolo 29), anche per caso fortuito o forza maggiore (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.), deve attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia e deve avvertire immediatamente il Titolare e concordare eventuali ulteriori misure di protezione, nel rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 ed in conformità a quanto disposto dall'Art.28, comma 3, lettera f) del Regolamento (UE) 679/2016.

e) patto di riservatezza

Il Responsabile esterno del trattamento, le persone da lui autorizzate e gli Amministratori di sistema designati sono sottoposti al segreto d'ufficio in relazione alle informazioni acquisite in relazione alle attività svolte per.

Il Responsabile esterno del trattamento è obbligato a far sottoscrivere alle persone da lui autorizzate ed agli Amministratori di sistema designati un patto di riservatezza del seguente tenore:

“Io sottoscritto nella mia qualità di dipendente del Responsabile esterno del trattamento in relazione al trattamento dei dati effettuato dal Responsabile esterno del trattamento si impegna a mantenere riservata ed a non comunicare a terzi o diffondere le notizie,



informazioni e dati appresi in conseguenza o anche solo in occasione dell'esecuzione del contratto di lavoro intercorrente con il Responsabile esterno del trattamento, ad eccezione dei casi in cui la legge prevede obbligo di rivelare o di riferire alle pubbliche autorità.

Sono informato ed acconsento alla trasmissione di copia della presente dichiarazione al Titolare del trattamento.

Data e firma"

ARTICOLO 9

AMMINISTRATORI DI SISTEMA

Il Responsabile esterno del trattamento al fine di individuare i soggetti da nominare quali Amministratori di sistema, deve far riferimento alla valutazione delle caratteristiche soggettive e alla definizione che di tali figure viene data nell'ambito del Provvedimento del Garante e nei successivi documenti interpretativi e/o integrativi.

Il Responsabile esterno del trattamento si impegna, con riferimento ai propri dipendenti, a dare attuazione a quanto previsto nel Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008 ("Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema"), e successive modifiche e integrazioni, per l'attribuzione del ruolo di Amministratori di sistema. In particolare, il Responsabile esterno del trattamento deve nominare per iscritto e in modo individuale gli Amministratori di sistema, relativi alla propria struttura organizzativa, indicando i rispettivi ambiti di competenza e le funzioni attribuite a ciascuno.

Il Responsabile deve conservare e mantenere aggiornato l'elenco degli Amministratori di sistema con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite.

Tali designazioni ed il patto di riservatezza di cui al punto 8 del presente accordo dovranno essere tempestivamente comunicate a mezzo PEC all'ASL di Viterbo. [indicare PEC aziendale]

Parimenti con le medesime modalità di comunicazione dovrà essere tempestivamente trasmessa, all'ASL di Viterbo, ogni variazione nella designazione degli amministratori di sistema.

La mancata comunicazione iniziale ed il successivo aggiornamento è considerata grave inadempimento e costituisce condizione di clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del presente atto.

Controllo e registrazione degli accessi ai dati

Il Responsabile esterno del trattamento, per i trattamenti effettuati anche parzialmente presso le proprie sedi e/o presso le sedi del Titolare con propri strumenti e/o sistemi informativi, dovrà registrare e proteggere i dati inerenti gli accessi degli Amministratori di sistema, attenendosi alle disposizioni del Provvedimento sopracitato.

Il Responsabile esterno del trattamento ha l'obbligo per gli amministratori di sistema (compresi coloro che svolgono la mansione di amministratore di rete, di data base o i manutentori), di conservare gli "access log" in archivi immutabili e inalterabili per la durata prevista dalla normativa vigente.

Il Responsabile esterno del trattamento deve verificare, almeno annualmente, l'operato degli Amministratori di sistema al fine di accertare che le persone mantengano le caratteristiche soggettive richieste dall'autorità di controllo italiana ed europea e per verificare la rispondenza del loro operato alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza poste in essere per i trattamenti dei dati personali.

Comunicazione e diffusione di dati

Il Responsabile esterno del trattamento non può comunicare e/o diffondere dati senza l'esplicita autorizzazione del Titolare, fatte salve le particolari esigenze di riservatezza espressamente esplicitate dall'Autorità Giudiziaria. In tali casi gli oneri economici relativi al soddisfacimento delle richieste non potranno essere addebitati al Titolare.

ARTICOLO 10

Richiesta di esercizio dei diritti dell'Interessato

[articoli 12-23 del Regolamento (UE) 679/2016]

Il Responsabile esterno del trattamento si impegna ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate per assistere il Titolare nel dare seguito ad eventuali richieste ricevute per l'esercizio dei diritti dell'interessato così come previsto dal capo III (articoli 12-23) del Regolamento (UE) 679/2016 e a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato, compresa l'Autorità Garante nell'espletazione delle sue funzioni.

Il Responsabile esterno del trattamento deve comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta degli interessati ricevuta ai sensi dell'artt. 12 e ss. del Regolamento (UE) 679/2016 per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge;

ARTICOLO 11

Cancellazione dei dati al termine del trattamento

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile o del rapporto sottostante, il Responsabile a discrezione del Titolare sarà tenuto a: restituire al Titolare i dati personali oggetti del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini.

In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali di titolarità del Titolare.

Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.

ARTICOLO 12

DATA BREACH

In caso di violazione dei dati personali, il responsabile si impegna a informare il titolare senza ingiustificato ritardo e non al più tardi di 12 ore dal momento in cui ha conoscenza della violazione a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

[indicare PEC aziendale]

Il responsabile deve assistere il Titolare avviando un'analisi preliminare finalizzata alla raccolta dei dati concernenti l'anomalia e alla compilazione della "**Scheda Evento**" utilizzando il modello Allegato al presente contratto, contenente tutte le informazioni raccolte:

Data evento, indicazione della data, anche presunta, della violazione e del momento in cui se ne è avuta conoscenza;

Data e ora in cui si è avuto conoscenza della violazione;

Fonte segnalazione;



Tipologia violazione e di informazioni coinvolte;

Descrizione evento anomalo;

Numero interessati coinvolti;

Numerosità di dati personali di cui si presume una violazione;

Indicazione del luogo in cui è avvenuta la violazione dei dati, specificando altresì se essa sia avvenuta a seguito di smarrimento di dispositivi o di supporti portatili;

Sintetica descrizione dei sistemi di elaborazione o di memorizzazione dei dati coinvolti, con indicazione della loro ubicazione.

Una volta condotta l'analisi preliminare, il Responsabile deve condurre un'analisi di primo livello per verificare che la segnalazione non si tratti di un falso positivo; all'esito dell'accertamento il responsabile recupera le informazioni di dettaglio sull'evento necessarie alle analisi di II livello, e le riporta nella Scheda Evento che deve essere inviata via PEC tempestivamente e non oltre 24 ore dalla conoscenza della violazione, alla [indicare PEC aziendale] del Titolare;

L'evento deve essere inserito in un apposito registro delle violazioni.

Il Responsabile si impegna a garantire il rispetto della suddetta tempistica, nonché a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi.

Il responsabile si impegna a fornire la più ampia collaborazione al Titolare medesimo nonché alle Autorità di Controllo competenti e coinvolte al fine di soddisfare ogni applicabile obbligo imposto dalla normativa pro tempore applicabile (es. notifica della violazione dei dati personali all'Autorità Controllo competente; eventuale comunicazione di una violazione dei dati personali agli interessati).

ARTICOLO 13

Rapporti con l'autorità di controllo il Garante

Il Responsabile deve collaborare con il Titolare nei rapporti con il Garante ed in particolare deve:

- essere aggiornato sulle iniziative normative e, in genere, sulle attività del Garante;
- collaborare per l'attuazione di eventuali specifiche istruzioni;
- rendere disponibile ogni informazione in caso di contenzioso.

ARTICOLO 14

**CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA ex art 1456 c.c.**

Inoltre, impregiudicato quanto stabilito nel Contratto, l' ASL di Viterbo in persona come sopra, dichiara di riservarsi, in caso di inosservanza da parte della società, delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali ed in via esemplificativa, ma non esaustiva:

- del divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personali, nonché dell'obbligo di non trattare i dati oggetto del Contratto per finalità diverse da quelle previste dal Contratto medesimo;
- delle sopra riportate istruzioni;
- di perdita, da parte della società quale Responsabile del trattamento, dei requisiti di cui all'art. 28 del Regolamento 679/2016 la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con revoca immediata della nomina in oggetto.

ARTICOLO 15**MANLEVA CONTRATTUALE**

Il Responsabile esterno del trattamento si obbliga a rimborsare al titolare del trattamento le somme eventualmente versate e pagate come risarcimento di danni a terzi derivanti da trattamento dei dati non conforme alle previsioni del Regolamento 679/2016.

ARTICOLO 15**Norma di chiusura**

La nomina del responsabile esterno avrà la medesima durata del contratto. Qualora questo venisse meno o perdesse efficacia e per qualsiasi motivo, anche la presente nomina verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, e il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

Copia della presente designazione dovrà essere restituita debitamente sottoscritta per accettazione.

Viterbo,

Azienda Sanitaria Locale di Viterbo

Titolare del Trattamento dei dati

Il Direttore Generale

Dott. ssa Daniela Donetti

Per accettazione

Il Legale Rappresentante

[Nome Legale Rappresentante dell'Azienda]

**DATA BREACH****Modello****Scheda evento**

Data evento (anche presunta) Indicando la data, anche presunta, della violazione e del momento in cui se ne è avuta conoscenza	
Data e ora in cui si è avuto conoscenza della violazione	
Fonte segnalazione	
Tipologia violazione e di informazioni coinvolte	
Descrizione evento anomalo	
Numero interessati coinvolti	
Numerosità di dati personali di cui si presume una violazione	
Indicazione del luogo in cui è avvenuta la violazione dei dati, specificando altresì se essa sia avvenuta a seguito di smarrimento di dispositivi o di supporti portatili	
Sintetica descrizione dei sistemi di elaborazione o di memorizzazione dei dati coinvolti, con indicazione della loro ubicazione	

PATTO DI INTEGRITÀ

Tra

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo – UOC E-Procurement

e

[...] (Codice Fiscale n. [...], partita IVA n. [...]), con sede legale in [...], alla via [...], C.A.P. [...], nella persona del Dott. [...], nato a [...] il [...], nella sua qualità di [...], impresa concorrente alla Procedura aperta telematica, in ambito comunitario, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016, volta all'affidamento della Copertura Assicurativa RCT/O, occorrente alla ASL Viterbo, per un periodo di anni 1.

Il presente atto, debitamente sottoscritto dal Concorrente, dovrà essere prodotto, a pena di esclusione, insieme all'offerta da ciascun partecipante alla procedura di gara sopra specificata e viene a costituire parte integrante e sostanziale del contratto e di qualsiasi contratto assegnato dall'A.S.L. VT in dipendenza di questa gara.

1) Questo Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'A.S.L. VT e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione.

Il personale dell'A.S.L. VT, impiegato ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo di esecuzione del relativo contratto assegnato, è consapevole del presente Patto d'Integrità, la cui funzione è pienamente condivisa.

La A.S.L. VT si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara di cui al presente Patto di Integrità.

2) La sottoscritta Impresa, soggetto concorrente, si impegna osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) nonché dal Codice di Comportamento dell'A.S.L. di Viterbo approvato con deliberazione C.S. n. 699 del 25/06/2015, ai sensi del comma 5° dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001. La violazione degli obblighi di condotta di cui sopra, costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto.

3) La sottoscritta Impresa, soggetto concorrente, si impegna a segnalare all'A.S.L. VT qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

4) La sottoscritta Impresa, soggetto concorrente, dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad *ex* dipendenti della P.A. che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'Operatore Economico dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.

5) La sottoscritta Impresa, soggetto concorrente, si impegna a rendere noti, su richiesta dell'A.S.L. VT, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnato a seguito della gara in oggetto, compresi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per i servizi legittimi".

6) La sottoscritta Impresa, soggetto concorrente, prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall'Azienda, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione o perdita del contratto;
- escussione della cauzione provvisoria di validità dell'offerta o definitiva di buona esecuzione del contratto;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dall'A.S.L. VT, in applicazione, ove ricorrano i presupposti, dell'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice degli appalti*".

7) La sottoscritta Impresa, soggetto concorrente, in caso di aggiudicazione, si impegna a riferire tempestivamente alla A.S.L. di Viterbo ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'Impresa prende atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione dell'appalto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza. La sottoscritta Impresa è consapevole che, nel caso in cui non comunichi i tentativi di pressione subiti, il contratto si risolverà di diritto.

8) La sottoscritta Impresa, soggetto concorrente, dichiara che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. A tal proposito, l'Impresa dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di controllo e/o di collegamento di cui all'art. 2359 C.C. con altre imprese partecipanti alla procedura.

9) Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore fino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

10) Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto fra A.S.L. VT e concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Il Patto di Integrità nel testo sopra riportato, dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto da tutti i soggetti che intendono contrattare con l'A.S.L. di Viterbo all'atto della presentazione dell'offerta per qualsiasi contratto assegnato dall'A.S.L. VT.

[Luogo e Data] _____.

Operatore _____ Sottoscrizione _____

(in caso di raggruppamenti temporanei di Operatori Economici o consorzi ordinari non ancora costituiti, la suddetta dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori raggruppati o consorziati)

Operatore _____ Sottoscrizione _____

Operatore _____ Sottoscrizione _____

Operatore _____ Sottoscrizione _____

Operatore _____ Sottoscrizione _____

Operatore _____ Sottoscrizione _____

AVVERTENZE: *Il presente Patto d'Integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara.*

In caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti, il presente Patto di Integrità dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti gli Operatori Economici raggruppati o aderenti al consorzio, o dai soggetti giuridicamente abilitati ad impegnare i rispettivi enti.

La mancanza del documento debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto concorrente (o da soggetto comunque giuridicamente abilitati a impegnare il Concorrente) comporterà l'esclusione dalla gara.

2577 20 DIC 2019
DELIBERAZIONE N°..... del
composta di n. pagine , frontespizio compresi e retro, e di n. allegati

23 DIC 2019
Pubblicato all'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. il :
dove rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Viterbo, li 23 DIC 2019

L' INCARICATO OO.CC. UFFICIO
DELIBERE

23 DIC 2019
Trasmessa al Collegio Sindacale il :
23 DIC 2019
Viterbo, li

L' INCARICATO OO.CC. UFFICIO
DELIBERE

23 DIC 2019
La presente deliberazione diventerà ESECUTIVA il :
Viterbo, li 23 DIC 2019

L' INCARICATO OO.CC. UFFICIO
DELIBERE

23 DIC 2019
Viterbo, li

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI
GENERALI